SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 98

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 28 aprile 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 84

Ministero delle finanze

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1999.

Approvazione delle specifiche tecniche da osservare per la trasmissione in via telematica all'Amministrazione finanziaria dei dati delle dichiarazioni modd. 770/99 da parte degli utenti del servizio telematico e per la consegna alla Poste italiane S.p.a. da parte dei sostituti d'imposta, comprese le amministrazioni dello Stato dei supporti magnetici contenenti i dati relativi alle dichiarazioni modd. 770/99.

99A3189

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 8 ottobre 1998, n. **520.**

Regolamento recante norme per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'educatore professionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;

Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;

Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;

Ritenuto di individuare la figura dell'educatore professionale;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 22 ottobre 1997;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza generale del 1° giugno 1998;

Ritenuto di provvedere alla individuazione della figura e relativo profilo professionale dell'educatore professionale anche alla luce dei provvedimenti in corso per l'armonizzazione delle figure professionali del settore;

Vista la nota, in data 19 ottobre 1998, con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. È individuata la figura professionale dell'educatore professionale, con il seguente profilo: l'educatore professionale è l'operatore sociale e sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, attua specifici progetti educativi e riabilitativi, nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un'équipe multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura il positivo inserimento o reinserimento psico-sociale dei soggetti in difficoltà.

2. L'educatore professionale:

a) programma, gestisce e verifica interventi educativi mirati al recupero e allo sviluppo delle potenzialità dei soggetti in difficoltà per il raggiungimento di livelli sempre più avanzati di autonomia;

b) contribuisce a promuovere e organizzare strutture e risorse sociali e sanitarie, al fine di realizzare il progetto educativo integrato;

c) programma, organizza, gestisce e verifica le proprie attività professionali all'interno di servizi socio-sanitari e strutture socio-sanitarie-riabilitative e socio educative, in modo coordinato e integrato con altre figure professionali presenti nelle strutture, con il coinvolgimento diretto dei soggetti interessati e/o delle loro famiglie, dei gruppi, della collettività;

d) opera sulle famiglie e sul contesto sociale dei pazienti, allo scopo di favorire il reinserimento nella comunità;

e) partecipa ad attività di studio, ricerca e documentazione finalizzate agli scopi sopra elencati.

3. L'educatore professionale contribuisce alla formazione degli studenti e del personale di supporto, concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e all'educazione alla salute.

4. L'educatore professionale svolge la sua attività professionale, nell'ambito delle proprie competenze, in strutture e servizi socio-sanitari e socio-educativi pubblici o privati, sul territorio, nelle strutture residenziali e semiresidenziali in regime di dipendenza o libero professionale.

Art. 2.

1. Il diploma universitario dell'educatore professionale, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, abilita all'esercizio della professione.

Art. 3.

1. La formazione dell'educatore professionale avviene presso le strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale e le strutture di assistenza socio-sanitaria degli enti pubblici individuate nei protocolli d'intesa fra le regioni e le università. Le università provvedono alla formazione attraverso la facoltà di medicina e chirurgia in collegamento con le facoltà di psicologia, sociologia e scienza dell'educazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 8 ottobre 1998

Il Ministro: BINDI

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1999
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 71

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), è il seguente:

«3. A norma dell'art. 1, lettera *o),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneità e l'accreditamento delle strutture sono disciplinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della sanità. Il Ministro della sanità individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo ordinamento didattico è definito, ai sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanità. Per tali finalità le regioni e le università attivano appositi protocolli di intesa per l'espletamento dei corsi di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario è affidata di norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti. I rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le università, le aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, le istituzioni pubbliche e private accreditate e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. I diplomi conseguiti sono rilasciati a firma del responsabile del corso e del rettore dell'università competente. L'esame finale, che consiste in una prova scritta ed in una prova pratica, abilita all'esercizio professionale. Nelle commissioni di esame è assicurata la presenza di rappresentanti dei collegi professionali, ove costituiti. I corsi di studio relativi alle figure professionali individuate ai sensi del presente articolo e previsti dal precedente ordinamento che non siano stati riordinati ai sensi del citato art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono soppressi entro due anni a decorrere dal 1° gennaio 1994, garantendo, comunque, il completamento degli studi agli studenti che si iscrivono entro il predetto termine al primo anno di corso. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'accesso alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento è in ogni caso richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado di durata quinquennale. Alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento e per il predetto periodo temporale possono accedere gli aspiranti che abbiano superato il primo biennio di scuola secondaria superiore per i posti che non dovessero essere coperti dai soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado».

— Il testo dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), è il seguente:

«Art. 1 *(Sanità).* — 1. Ai fini della ottimale e razionale utilizzazione delle risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, del perseguimento della migliore efficienza del medesimo a garanzia del cittadino, di equità distributiva e del contenimento della spesa sanitaria, con riferimento all'art. 32 della Costituzione, assicurando a tutti i cittadini il libero accesso alle cure e la gratuità del servizio nei limiti e secondo i criteri previsti dalla normativa vigente in materia, il Governo della Repubblica, sentita la conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordinare la disciplina dei ticket e dei prelievi contributivi, di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base del principio dell'uguaglianza di trattamento dei cittadini, anche attraverso l'unificazione dell'aliquota contributiva, da rendere proporzionale entro un livello massimo di reddito;

b) rafforzare le misure contro le evasioni e le elusioni contributive e contro i comportamenti abusivi nella utilizzazione dei servizi, anche attraverso l'introduzione di limiti e modalità personalizzate di fruizione delle esenzioni;

c) completare il riordinamento del Servizio sanitario nazionale, attribuendo alle regioni e alle province autonome la competenza in materia di programmazione e organizzazione dell'assistenza sanitaria e riservando allo Stato, in questa materia, la programmazione sanitaria nazionale, la determinazione di livelli uniformi di assistenza sanitaria e delle relative quote capitarie di finanziamento, secondo misure tese al riequilibrio territoriale e strutturale, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; ove tale intesa non intervenga entro trenta giorni il Governo provvede direttamente;

d) definire i principi organizzativi delle unità sanitarie locali come aziende infraregionali con personalità giuridica, articolate secondo i principi della legge 8 giugno 1990, n. 142, stabilendo comunque che esse abbiano propri organi di gestione e prevedendo un direttore generale e un collegio dei revisori i cui membri, ad eccezione della rappresentanza del Ministero del tesoro, devono essere scelti tra i revisori contabili iscritti nell'apposito registro previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. La definizione, nell'ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo per l'impostazione programmatica delle attività, l'esame del bilancio di previsione e del conto consuntivo con la remissione alla regione delle relative osservazioni, le verifiche generali sull'andamento delle attività per eventuali osservazioni utili nella predisposizione di linee di indirizzo per le ulteriori programmazioni sono attribuiti al sindaco o alla conferenza dei sindaci ovvero dei presidenti delle circoscrizioni di riferimento territoriale. Il direttore generale, che deve essere in possesso del diploma di laurea e di requisiti di comprovata professionalità ed esperienza gestionale e organizzativa, è nominato con scelta motivata dalla regione o dalla provincia autonoma tra gli iscritti all'elenco nazionale da istituire presso il Ministero della sanità ed è assunto con contratto di diritto privato a termine; è coadiuvato da un direttore amministrativo e da un direttore sanitario in possesso dei medesimi requisiti soggettivi, assunti anch'essi con contratto di diritto privato a termine, ed è assistito per le attività tecnico-sanitarie da un consiglio dei sanitari, composto da medici, in maggioranza, e da altri sanitari laureati, nonché da una rappresentanza dei servizi infermieristici e dei tecnici sanitari; per la provincia autonoma di Bolzano è istituito apposito elenco provinciale tenuto dalla stessa nel rispetto delle vigenti disposizioni im materia di bilinguismo e riserva proporzionale dei posti nel pubblico impiego; per la Valle d'Aosta è istituito apposito elenco regionale tenuto dalla regione stessa nel rispetto delle norme in materia di bilinguismo;

e) ridurre il numero delle unità sanitarie locali, attraverso un aumento della loro estensione territoriale, tenendo conto delle specificità delle aree montane;

f) definire i principi relativi ai poteri di gestione spettanti al direttore generale;

g) definire principi relativi ai livelli di assistenza sanitaria uniformi e obbligatori, tenuto conto della peculiarità della categoria di assistiti di cui all'art. 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, espressi per le attività rivolte agli individui in termini di prestazioni, stabilendo comunque l'individuazione della soglia minima di riferimento, da garantire a tutti i cittadini, e il parametro capitario di finanziamento da assicurare alle regioni e alle province autonome per l'organizzazione di detta assistenza, in coerenza con le risorse stabilite dalla legge finanziaria;

h) emanare, per rendere piene ed effettive le funzioni che vengono trasferite alle regioni e alle province autonome, entro il 30 giugno 1993, norme per la riforma del Ministero della sanità cui rimangono funzioni di indirizzo e di coordinamento, nonché tutte le funzioni attribuite dalle leggi dello Stato per la sanità pubblica. Le stesse norme debbono prevedere altresì il riordino dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) nonché degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti zooprofilattici. Dette norme non devono comportare oneri a carico dello Stato;

i) prevedere l'attribuzione, a decorrere dal 1º gennaio 1993, alle regioni e alle province autonome dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale localmente riscossi con riferimento al domicilio fiscale del contribuente e la contestuale riduzione del Fondo sanitario nazionale di parte corrente di cui all'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni; imputare alle regioni e alle province autonome gli effetti finanziari per gli eventuali livelli di assistenza sanitaria superiori a quelli uniformi, per le dotazioni di presidi e di posti letto eccedenti gli standard previsti e per gli eventuali disavanzi di gestione da ripianare con totale esonero finanziario dello Stato; le regioni e le province autonome potranno far fronte ai predetti effetti finanziari con il proprio bilancio, graduando l'esonero dai ticket, salvo restando l'esonero totale dei farmaci salva-vita, variando in aumento entro il limite del 6 per cento l'aliquota dei contributi al lordo delle quote di contributo fiscalizzate per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, ed entro il limite del 75 per cento l'aliquota dei tributi regionali vigenti; stabilire le modalità ed i termini per la riscossione dei prelievi contributivi;

l) introdurre norme volte, nell'arco di un triennio, alla revisione e al superamento dell'attuale regime delle convenzioni sulla base di criteri di integrazione con il servizio pubblico, di incentivazione al contenimento dei consumi sanitari, di valorizzazione del volontariato, di acquisizione delle prestazioni, da soggetti singoli o consortili, secondo principi di qualità ed economicità, che consentano forme di assistenza differenziata per tipologie di prestazioni, al fine di assicurare ai cittadini migliore assistenza e libertà di scelta;

m) prevedere che con decreto interministeriale, da emanarsi d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano individuate quote di risorse disponibili per le forme di assistenza differenziata di cui alla lettera *l)*;

n) stabilire i criteri per le individuazioni degli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione, compresi i policlinici universitari, e degli ospedali che in ogni regione saranno destinati a centro di riferimento della rete dei servizi di emergenza, ai quali attribuire personalità giuridica e autonomia di bilancio, finanziaria, gestionale e tecnica e prevedere, anche per gli altri presidi delle unità sanitarie locali, che la relativa gestione sia informata al principio dell'autonomia economico-finanziaria e dei preventivi e consuntivi per centri di costo, basato sulle prestazioni effettuate, con appropriate forme di incentivazione per il potenziamento dei servizi ospedalieri diurni e la deospedalizzazione dei lungodegenti;

o) prevedere nuove modalità di rapporto tra Servizio sanitario nazionale ed università sulla base di principi che, nel rispetto delle attribuzioni proprie dell'università, regolino l'apporto all'attività assistenziale delle facoltà di medicina, secondo le modalità stabilite dalla programmazione regionale in analogia con quanto previsto, anche in termini di finanziamento, per le strutture ospedaliere; nell'ambito di tali modalità va peraltro regolamentato il rapporto tra Servizio sanitario nazionale ed università per la formazione in ambito ospedaliero del personale sanitario e per le specializzazioni post-laurea;

p) prevedere il trasferimento alle aziende infraregionali e agli ospedali dotati di personalità giuridica e di autonomia organizzativa del patrimonio mobiliare e immobiliare già di proprietà dei disciolti enti ospedalieri e mutualistici che alla data di entrata in vigore della presente legge fa parte del patrimonio dei comuni;

q) prevedere che il rapporto di lavoro del personale dipendente sia disciplinato in base alle disposizioni dell'art. 2 della presente legge, individuando in particolare i livelli dirigenziali secondo criteri di efficienza, di non incremento delle dotazioni organiche di ciascuna delle attuali posizioni funzionali e di rigorosa selezione negli accessi ai nuovi livelli dirigenziali cui si perverrà soltanto per pubblico concorso, configurando il livello dirigenziale apicale, per quanto riguarda il personale medico e per le altre professionalità sanitarie, quale incarico da conferire a dipendenti forniti di nuova, specifica idoneità nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione e rinnovabile, definendo le modalità di accesso, le attribuzioni e le responsabilità del personale dirigenziale, ivi incluse quelle relative al personale medico, riguardo agli interventi preventivi, clinici, diagnostici e terapeutici, e la regolamentazione delle attività di tirocinio e formazione di tutto il personale;

r) definire i principi per garantire i diritti dei cittadini nei confronti del servizio sanitario anche attraverso gli organismi di volontariato e di tutela dei diritti, favorendo la presenza e l'attività degli stessi all'interno delle strutture e prevedendo modalità di partecipazione e di verifica nella programmazione dell'assistenza sanitaria e nella organizzazione dei servizi. Restano salve le competenze ed attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

s) definire i principi ed i criteri per la riorganizzazione, da parte delle regioni e province autonome, su base dipartimentale, dei presidi multizonali di prevenzione, di cui all'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, cui competono le funzioni di coordinamento tecnico dei servizi delle unità sanitarie locali, nonché di consulenza e supporto in materia di prevenzione a comuni, province o altre amministrazioni pubbliche ed al Ministero dell'ambiente; prevedere che i servizi delle unità sanitarie locali, cui competono le funzioni di cui agli articoli 16, 20, 21 e 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, siano organizzati nel dipartimento di prevenzione, articolato almeno nei servizi di prevenzione ambientale, igiene degli alimenti, prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, igiene e sanità pubblica, veterinaria in riferimento alla sanità aninale, all'igiene e commercializzazione degli alimenti di origine animale e all'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;

t) destinare una quota del Fondo sanitario nazionale ad attività di ricerca di biomedica finalizzata, alle attività di ricerca di istituti di rilievo nazionale, riconosciuti come tali dalla normativa vigente in materia, dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), nonché ad iniziative centrali previste da leggi nazionali riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale da trasferire allo stato di previsione del Ministero della sanità;

u) allo scopo di garantire la puntuale attuazione delle misure attribuite alla competenza delle regioni e delle province autonome, prevedere che in caso di inadempienza da parte delle medesime di adempimenti previsti dai decreti legislativi di cui al presente articolo, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, disponga, previa diffida, il compimento degli atti relativi in sostituzione delle predette amministrazioni regionali o provinciali;

v) prevedere l'adozione, da parte delle regioni e delle province autonome, entro il 1° gennaio 1993, del sistema di lettura ottica delle prescrizioni mediche, attivando, secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, le apposite commissioni professionali di verifica. Qualora il termine per l'attivazione del sistema non fosse rispettato, il Ministro della sanità, sentito il parere della conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attiva i poteri sostitutivi consentiti dalla legge; ove tale parere non sia espresso entro trenta giorni il Ministro provvede direttamente;

z) restano salve le competenze e le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

— Il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, reca: «Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Nota all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 6, comma 3, del citato decreto legislativo n. 502/1992, si veda in note alle premesse.

99G0190

DECRETO 9 marzo 1999, n. **114.**

Regolamento di attuazione della direttiva 98/28/CE recante deroga a talune disposizioni della direttiva 93/43/CEE sull'igiene dei prodotti alimentari, con riguardo al trasporto via mare dello zucchero greggio.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, recante attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CEE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari;

Vista la direttiva 98/28/CE della Commissione europea del 29 aprile 1998, recante deroga a talune disposizioni della direttiva 93/43/CEE sull'igiene dei prodotti alimentari, con riguardo al trasporto via mare dello zucchero greggio;

Ritenuto necessario avvalersi, ai fini dell'attuazione della citata direttiva 98/28/CE, della procedura individuata all'articolo 3, comma 5, del citato decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 21 dicembre 1998;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, eseguita in data 15 gennaio 1999;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. In deroga alle disposizioni di cui al capitolo IV, punto 2, secondo capoverso, dell'allegato al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, il trasporto via mare

di zucchero greggio non destinato al consumo come alimento, né come ingrediente di alimenti, prima di essere stato sottoposto a un completo ed efficace processo di raffinazione, è consentito in vani di carico, contenitori o cisterne, non adibiti in modo esclusivo al trasporto di prodotti alimentari, che:

a) prima del carico dello zucchero greggio, siano stati accuratamente puliti per asportare i residui del carico precedente e altri sedimenti, ed ispezionati per verificare l'effettiva rimozione di tali residui;

b) non abbiano contenuto, quale carico immediatamente precedente a quello di zucchero greggio, un carico liquido.

2. Ai fini della verifica del rispetto delle prescrizioni fissate dal presente regolamento:

a) l'operatore dell'industria alimentare, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a),* del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, responsabile del trasporto via mare dello zucchero greggio, deve conservare la documentazione attestante la descrizione dell'ultimo carico trasportato prima di quello di zucchero greggio, nei vani di carico, contenitori o nelle cisterne a ciò utilizzati nonché il tipo e l'efficacia del processo di pulizia effettuato prima del trasporto dello zucchero greggio;

b) la documentazione di cui alla lettera *a)* deve accompagnare il carico durante tutte le fasi del trasporto alla raffineria, il cui responsabile deve conservarne copia. Detta documentazione deve riportare in modo chiaramente visibile ed indelebile, in una o più lingue dell'Unione europea, la seguente dicitura: «Questo prodotto non può essere destinato al consumo umano prima della sua raffinazione».

3. L'operatore dell'industria alimentare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a),* del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, sia quello responsabile del trasporto dello zucchero greggio che della sua raffinazione, fornisce, su richiesta dei competenti organi di controllo alimentare, la documentazione di cui al comma 2.

4. Lo zucchero greggio trasportato via mare in vani di carico, contenitori o cisterne non adibiti in modo esclusivo al trasporto di prodotti alimentari, prima di poter essere considerato adatto al consumo come alimento o ingrediente di alimenti, deve essere sottoposto ad un completo ed efficace processo di raffinazione.

Art. 2.

1. Gli operatori dell'industria alimentare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a),* del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, responsabili del trasporto e del processo di raffinazione, devono considerare quale fase fondamentale del controllo per garantire la sicurezza e la salubrità dello zucchero raffinato, secondo le procedure e i principi di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, anche il processo di pulizia effettuato prima del carico dello zucchero greggio, tenendo conto della natura dell'ultimo carico trasportato, prima di quello di zucchero greggio, nei vani di carico, contenitori o cisterne a ciò utilizzati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 9 marzo 1999

Il Ministro: BINDI

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1999
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 89

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, concernente l'attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernente l'igiene dei prodotti alimentari, è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 136 del 13 giugno 1997.

— Il testo del comma 5 dell'art. 3 del citato decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, è il seguente:

«5. Le industrie alimentari devono attenersi alle disposizioni di cui all'allegato, fatte salve quelle più dettagliate o rigorose attualmente vigenti purché non costituiscano restrizione o ostacolo agli scambi; modifiche a tali disposizioni possono essere effettuate con regolamento del Ministro della sanità previo espletamento delle procedure comunitarie».

— Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono

essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Note all'art. 1:

— Il testo del punto 2 del capitolo IV dell'allegato al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (per il titolo si veda nelle note alle premesse), è il seguente:

«2. Salvo quanto previsto al capitolo IV-A i vani di carico dei veicoli o i contenitori non debbono essere utilizzati per trasportare materiale diverso dagli alimenti poiché questi ultimi possono risultarne contaminati.

Gli alimenti sfusi liquidi, granulati o in polvere devono essere trasportati in vani di carico o contenitori/cisterne riservati al trasporto di prodotti alimentari. Sui contenitori deve essere apposta una menzione chiaramente visibile ed indelebile in una o più lingue comunitarie relativa alla loro utilizzazione per il trasporto di prodotti alimentari ovvero la menzione "esclusivamente per prodotti alimentari"».

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettera *a),* del citato decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155:

«1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) igiene dei prodotti alimentari, di seguito denominata "igiene": tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salubrità dei prodotti alimentari. Tali misure interessano tutte le fasi successive alla produzione primaria, che include tra l'altro la raccolta, la macellazione e la mungitura, e precisamente: la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la fornitura, compresa la somministrazione, al consumatore;».

Nota all'art. 2:

— Il testo del comma 2 dell'art. 3 del citato decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, è il seguente:

«2. Il responsabile della industria alimentare deve individuare nella propria attività ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza degli alimenti e deve garantire che siano individuate, applicate, mantenute ed aggiornate le adeguate procedure di sicurezza avvalendosi dei seguenti princìpi su cui è basato il sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points):

a) analisi dei potenziali rischi per gli alimenti;

b) individuazione dei punti in cui possono verificarsi dei rischi per gli alimenti;

c) decisioni da adottare riguardo ai punti critici individuati, cioè a quei punti che possono nuocere alla sicurezza dei prodotti;

d) individuazione ed applicazione di procedure di controllo e di sorveglianza dei punti critici;

e) riesame periodico, ed in occasione di variazioni di ogni processo e della tipologia d'attività, dell'analisi dei rischi, dei punti critici e delle procedure di controllo e di sorveglianza».

99G0187

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 6 aprile 1999, n. **115.**

Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti d'età per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modifiche ed integrazioni, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modifiche ed integrazioni, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della citata legge n. 127/1997, la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione;

Ritenuto di dover prevedere, per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, limiti di età funzionali alla peculiarità del servizio prestato dal suddetto personale;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il parere delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nelle adunanze della sezione consultiva per gli atti normativi del 23 novembre 1998 e del 25 gennaio 1999;

Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400/1988;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Concorso ad allievo agente

1. La partecipazione al concorso pubblico per la nomina ad allievo agente di polizia è soggetta al limite massimo di età di anni trenta.

Art. 2.

Concorso ad allievo vice ispettore

1. La partecipazione al concorso pubblico per la nomina ad allievo vice ispettore di polizia è soggetta al limite massimo di età di anni trentadue.

2. Non è soggetta a limiti di età la partecipazione al concorso degli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato in possesso dei prescritti requisiti, con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando.

3. Per gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno il limite massimo di età di cui al primo comma è elevato ad anni quaranta.

Art. 3.

Concorso a vice commissario in prova

1. La partecipazione al concorso pubblico per la nomina a vice commissario di polizia in prova è soggetta al limite massimo di età di anni trentadue.

2. Non è soggetta a limiti di età la partecipazione al concorso degli appartenenti ai ruoli degli agenti ed assistenti e dei sovrintendenti in possesso dei prescritti requisiti, con almeno tre anni di anzianità alla data del bando, nonché degli appartenenti al ruolo degli ispettori in possesso dei prescritti requisiti.

3. Per gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno il limite massimo di età di cui al primo comma è elevato ad anni quaranta.

Art. 4.

Concorso ad allievo aspirante vice commissario in prova

1. La partecipazione al concorso pubblico per la nomina ad allievo aspirante vice commissario in prova è soggetta al limite massimo di età di anni ventuno.

2. Per gli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, in possesso dei prescritti requisiti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, il limite massimo di età di cui al comma precedente è elevato ad anni trenta.

Art. 5.

Elevazioni del limite di età

1. Ai concorsi pubblici per l'eccesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia non si applicano elevazioni dei limiti massimi di età per la partecipazione ai concorsi non contemplate dal presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 6 aprile 1999

Il Ministro: RUSSO JERVOLINO

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1999
Registro n. 1 Interno, foglio n. 232

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è così formulato:

«6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limite di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione».

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

99G0166

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 1999.

Indizione dei comizi elettorali per le elezioni suppletive della Camera dei deputati nei collegi uninominali n. 24 della circoscrizione Lombardia e n. 7 della circoscrizione Puglia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la comunicazione del Presidente della Camera dei deputati n. 9904100003/PI in data 15 aprile 1999, relativa alla vacanza di due seggi attribuiti con sistema maggioritario, uno nel collegio uninominale n. 24 della circoscrizione Lombardia 2 e l'altro nel collegio uninominale n. 7 della circoscrizione Puglia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 aprile 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. I comizi per le elezioni suppletive della Camera dei deputati nel collegio uninominale n. 24 della circoscrizione Lombardia 2, nonché nel collegio uninominale n. 7 della circoscrizione Puglia sono convocati per il giorno di domenica 27 giugno 1999.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

99A3295

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 aprile 1999.

Mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Benevento.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA CAMPANIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del 28 gennaio 1998, prot. 1998/11772, col quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Vista la nuova formulazione dell'art. 3 del suindicato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 — già sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592 — introdotta dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, che riduce a quarantacinque giorni i termini di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota n. 20/99, del 31 marzo 1999, con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte di appello di Napoli ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Benevento avvenuto in data 15 marzo 1999 a seguito del rinnovamento del sistema informativo dei servizi A.C.I.;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Benevento in data 15 marzo 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 16 aprile 1999

Il direttore regionale: REALE

99A3237

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 16 aprile 1999.

Riconoscimento della camera di commercio italiana in Hong Kong, ai sensi della legge 1° luglio 1970, n. 518, quale camera di commercio italiana all'estero.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI
E PER LA INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Vista la legge 1° luglio 1970, n. 518, relativa al riconoscimento, quali camere di commercio italiane all'estero, delle associazioni di operatori economici, libere, elettive, costituite all'estero al fine di contribuire allo sviluppo delle relazioni commerciali con l'Italia;

Vista la domanda in data 24 febbraio 1999, pervenuta il 24 marzo successivo con cui «l'Italian Chamber of Commerce», camera di commercio italiana, in Hong Kong, ha chiesto il predetto riconoscimento;

Considerato che la citata camera, organizzata nel maggio 1993 come «Italian Business Association», che ha assunto l'attuale denominazione il 7 marzo 1997, ha dimostrato di avere svolto, per almeno due anni, attività in favore degli scambi commerciali con l'Italia e di assistenza agli operatori economici;

Considerato che l'organizzazione e l'attività della camera risultano adeguate agli indicatori assentiti nella conferenza di servizi tenuta da questa amministrazione il 15 luglio 1998 con il Ministero degli affari esteri, l'Istituto nazionale per il commercio estero e l'associazione rappresentativa delle camere di commercio italiane all'estero;

Considerato che lo statuto della camera è conforme all'art. 3 della summenzionata legge n. 518;

D'intesa con il Ministero degli affari esteri che con nota n. 4714 del 1° aprile 1999, tenendo conto degli elementi di valutazione forniti dal consolato generale d'Italia in Hong Kong con telespresso n. 547 del 2 marzo 1999, si è pronunciato favorevolmente sulla domanda della camera;

Visto l'art. 22 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che disciplina l'impiego della denominazione «camera di commercio»;

Decreta:

L'Italian Chamber of Commerce, camera di commercio italiana, in Hong Kong, è riconosciuta ai sensi della legge 1° luglio 1970, n. 518, quale camera di commercio italiana all'estero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 1999

Il direttore generale: SARDI DE LETTO

99A3245

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 19 aprile 1999.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nella scuola materna.

IL DIRIGENTE COORDINATORE
DEL SERVIZIO SCUOLA MATERNA

Visto il decreto legislativo n. 319 del 2 maggio 1994 che attua la direttiva n. 92/51/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni e che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Visto il decreto direttoriale del 28 maggio 1998 con il quale sono stati riconosciuti alla sig.ra Ana Maria Croissier Naranjo i titoli professionali conseguiti in Spagna ai fini dell'esercizio in Italia della professione di docente, subordinatamente al superamento delle prove attitudinali;

Visti gli atti relativi al superamento delle predette prove attitudinali, trasmesse dal provveditorato agli studi di Roma, sostenute dall'interessata il 12 marzo 1999;

Decreta:

Il titolo «Diplomado en profesorado de educacíon general básica» conseguito in Spagna, dalla sig.ra Ana Maria Croissier Naranjo, nata a Las Palmas De Gran Canarie (Spagna) il 25 aprile 1966, è inerente alla formazione professionale di insegnante, e costituisce, per l'interessata titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di insegnante nella scuola materna.

Roma, 19 aprile 1999

Il dirigente: GIOMBOLINI

99A3263

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 22 aprile 1999.

Modificazioni al decreto ministeriale 19 marzo 1999 recante ulteriori attività ammissibili e priorità regionali di cui all'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 20 luglio 1998 in materia di estensione delle agevolazioni della legge 19 dicembre 1992, n. 448, al settore turistico-alberghiero.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 448, in materia di disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto ministeriale del 20 ottobre 1995, n. 527, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese, come modificato ed integrato dal decreto ministeriale del 31 luglio 1997, n. 319;

Visto l'art. 9, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende le agevolazioni della legge n. 448/1992 alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero e rimanda a specifiche direttive la fissazione, in particolare, delle attività e delle iniziative ammissibili, dei meccanismi di valutazione delle domande e dei criteri per la formazione di specifiche graduatorie;

Visto il decreto ministeriale del 20 luglio 1998 con il quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha emanato le predette direttive;

Visto il decreto ministeriale del 19 marzo 1999 con il quale, viste le proposte avanzate dalle regioni e le successive determinazioni concordate con le regioni medesime in merito alla valutazione della compatibilità delle proposte stesse con lo sviluppo complessivo di tutte le altre aree interessate e con le disposizioni del decreti ministeriali n. 527/1995 e del 20 luglio 1998 e successive modifiche e integrazioni, sono state indicate le ulteriori attività ammissibili e le priorità regionali di cui all'art. 4, comma 3, del citato decreto ministeriale 20 luglio 1998;

Visto il decreto ministeriale del 19 marzo 1999 con il quale sono stati fissati dal 15 aprile al 15 maggio 1999 i termini di presentazione delle domande per le imprese operanti nel settore turistico-alberghiero per il 1999;

Viste le note del 12 aprile 1999 della regione Sardegna e del 14 aprile 1999 della regione Campania con le quali vengono segnalati alcuni errori materiali contenuti nelle proprie proposte assunte a base del citato decreto ministeriale del 19 marzo 1999 e viene richiesta la conseguente modifica di quest'ultimo;

Considerato che i suddetti errori concernono, per entrambi le regioni, le priorità ed i relativi punteggi e, in particolare, quello segnalato dalla regione Sardegna riguarda, per tutte le attività ammissibili, il mancato inserimento, con pari punteggio, della tipologia di ammodernamento tra quelle di riconversione, trasferimento e riattivazione, mentre quello della regione Campania concerne l'attribuzione di zero punti anziché diciotto alle strutture complementari del punto E dell'area 6 di cui alla propria delibera di giunta n. 253 del 12 febbraio 1999;

Ritenuto di poter accogliere le suddette richieste in quanto formulate prima dell'apertura dei termini di presentazione delle domande;

Decreta:

Articolo unico

I punteggi relativi alle priorità per l'indicatore di cui all'art. 6, comma 4, lettera *a)*, punto 4, del decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni delle regioni Sardegna e Campania, utili per le domande del settore turistico-alberghiero presentate entro il 1999, già riportate nell'allegato al decreto ministeriale del 19 marzo 1999, sono annullati e sostituiti, per le motivazioni riportate nelle premesse, da quelli di cui all'allegato al presente decreto, ferme restando le ulteriori attività ammissibili relative a dette regioni nonché i punteggi e le ulteriori attività ammissibili delle altre regioni di cui al citato allegato al decreto ministeriale del 19 marzo 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 1999

Il Ministro: BERSANI

ALLEGATO

REGIONE CAMPANIA

Priorità (D.M. 20 luglio 1998, art.4, comma 3, lettera b)

Aree	Attività	Tipologie	Punti
Amalfi, Anacapri, Atrani, Barano, Capri, Casamicciola Terme, Cetara, Conca dei Marini, Forio d'Ischia, Furore, Ischia, Lacco Ameno, Maiori, Massalubrense, Meta di Sorrento, Minori, Piano di Sorrento, Positano, Praiano, Ravello, Sant'Agnello, Serrara Fontana, Sorrento, Vico Equense, Vietri sul Mare.	Strutture congressuali e stabilimenti balneari	Tutte le tipologie	30
	Parchi di divertimento	Tutte le tipologie	24
	Stabilimenti termali	Nuovo impianto	24
		Altre tipologie	30
	Strutture sportive, ricreative e per il tempo libero	Nuovo impianto	18
		Altre tipologie	24
	Agenzie di viaggio	Nuovo impianto	6
		Altre tipologie	30
	Alberghi, motels e villaggi-albergo a 3, 4 e 5 stelle	Nuovo impianto	0
		Altre tipologie	30
	Residenze turistico-alberghiere	Nuovo impianto	0
		Altre tipologie	24
	Villaggi turistici e campeggi	Nuovo impianto	0
		Altre tipologie	18
Agropoli, Ascea, Atena Lucana, Bacoli, Boscoreale, Boscotrecase, Buonabitacolo, Camerota, Capaccio, Casalbuono, Casalvelino, Castellabate, Castellammare di Stabia, Castelvolturno, Cellole, Centola, Giugliano in Campania, Gragnano, Ispani, Mondragone, Monte di Procida, Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Montecorice, Morigerati, Padula, Pertosa, Pisciotta, Polla, Pollica, Pompei, Pozzuoli, Procida, Sala Consilina, San Giovanni a Piro, San Mauro Cilento, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant'Arsenio, Santa Maria la Carità, Santa Marina, Sapri, Sassano, Sessa Aurunca, Teggiano, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase	Alberghi, motels e villaggi-albergo a 3 o 4 stelle, strutture congressuali e stabilimenti balneari	Tutte le tipologie	30
	Alberghi, motels e villaggi-albergo a 2 stelle e parchi di divertimento	Tutte le tipologie	24
	Stabilimenti termali	Nuovo impianto	24
		Altre tipologie	30
	Alberghi, motels e villaggi-albergo a 5 stelle, strutture sportive, ricreative e per il tempo libero	Nuovo impianto	18
		Altre tipologie	24
	Villaggi turistici, campeggi, alloggi agro-turistici e rifugi alpini	Nuovo impianto	12
		Altre tipologie	24
	Agenzie di viaggio	Nuovo impianto	6
		Altre tipologie	30
	Residenze turistico-alberghiere	Nuovo impianto	0
		Altre tipologie	18
Ailano, Acerno, Aquara, Agerola, Alfano, Arienzo, Arpaia, Auletta, Avella, Aversa Bagnoli Irpino, Baiano, Baronissi, Battipaglia, Bellizzi, Bellosguardo, Bonea, Bucciano, Bracigliano, Buccino, Calabritto, Calvanico, Campagna, Campora, Cannalonga, Caposele, Capriati al Volturno, Capua, Casaletto Spartano, Casalnuovo di Napoli, Caselle in Pittari, Cassano Irpino, Castel San Giorgio, Castello Matese, Castelnuovo Cilento, Castel San Lorenzo, Castelcivita, Castelvetere sul Calore, Castiglione dei Genovesi, Cautano, Celle di Bulgheria, Ceraso, Cerreto Sannita, Cervinara, Cervino, Chiusano San Domenico, Cicerale, Colliano, Consa della Campania, Controne, Contursi, Corbara, Corleto Monforte, Cuccaro Vetere, Cusano Mutri, Eboli, Ercolano, Faicchio, Falciano del Massico, Felitto, Fisciano, Foglianise, Fontegreca, Forchia, Frasso Telesino, Futani, Gallo, Galluccio, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Gioi, Gioia Sannitica, Giungano, Guardia Sanframondi, Laureana Cilento, Laurino, Laurito, Laviano, Letino, Lettere, Lioni, Lustra, Maddaloni, Magliano Vetere, Marcianise, Marzano Appio, Massa di Somma, Melizzano, Mercato San Severino, Mercogliano, Mignano Monte Lungo, Moiano, Moio della Civitella, Montano Antilia, Montella, Montesarchio, Monte Forte Cilento, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Monteforte Irpino, Montemarano, Monteoro Inferiore, Montoro Superiore, Morcone, Mugnano del Cardinale, Mutri, Novi Velia, Nusco, Ogliastro Cilento, Olevano sul Tusciano, Oliveto Citra, Omignano, Orria, Ospedaletto d'Alpinolo, Ottati, Ottaviano, Pannarano, Paolisi, Paupisi, Pellazzano, Perdifumo, Perito, Petina, Piaggine, Piedimonte Matese, Pietraroja, Pietrastornina, Pimonte, Pollena Trocchia, Pomigliano D'Arco, Pontecagnano, Postiglione, Prata Sannita, Prignano Cilento, Quadrelle, Qualiano, Quarto, Raviscanina, Roccadaspide, Roccagloriosa, Roccapiemonte, Roccamonfina Roccarainola, Rofrano, Roscigno, Rotondi, Rutino, Sacco, Salento, San Cipriano Picentino, San Felice a Cancello, San Giuseppe Vesuviano, San Gregorio Magno, San Gregorio Matese, San Lorenzello, San Mango Piemonte, San Martino Valle Caudina, San Mauro la Bruca, San Michele di Serino, San Potito Sannitico, San Salvatore Telesino, San Sebastiano al Vesuvio, San Valentino Torio, Sant'Agata dei Goti, Sant'Anastasia, Sant'Angelo a Fasanella, Sant'Angelo a Scala, Sant'Angelo d'Alife, Sant'Antonio Abate, Sant'Egidio del Monte Albino, Santa Lucia di Serino, Santa Maria Capua Vetere, Santo Stefano del Sole, Sanza, Sarno, Scafati, Scala, Senerchia, Serino, Serramezzana, Sessa Cilento, Siano, Sicignano degli Alburni, Sirignano, Solofra, Solopaca, Somma Vesuviana, Sorbo Serpico, Sperone, Stella Cilento, Stio, Summonte, Telese, Terzigno, Tocco Caudio, Torchiara, Torrecuso, Torre Orsaia, Tortorella, Tramonti, Trentinara, Valle Agricola, Valle dell'Angelo, Vallo della Lucania, Valva, Vitulano, Volturara Irpina.	Alberghi, motels e villaggi-albergo a 3 stelle, impianti di risalita, sciovie e campi da golf	Tutte le tipologie	30
	Alberghi, motels e villaggi-albergo a 2 stelle, villaggi turistici, campeggi, alloggi agro-turistici e rifugi alpini	Tutte le tipologie	24
	Residenze turistico-alberghiere	Nuovo impianto	24
		Altre tipologie	18
	Alberghi, motels e villaggi-albergo a 4 e 5 stelle	Nuovo impianto	18
		Altre tipologie	24
	Affittacamere e case ed appartamenti per vacanze	Tutte le tipologie	12
	Parchi di divertimento	Tutte le tipologie	6
	Stabilimenti termali	Nuovo impianto	24
		Altre tipologie	30
	Strutture congressuali	Nuovo impianto	6
		Altre tipologie	18
	Agenzie di viaggio	Nuovo impianto	6
		Altre tipologie	30
	Strutture sportive, ricreative e per il tempo libero e stabilimenti balneari	Attività non ammissibili	
Aiello del Sabato, Apollosa, Arzano, Capriglia Irpina, Casagiove, Casavatore, Casoria, Castel Morrone, Castelpoto, Cercola, Contrada, Fragneto Monforte, Grottolella, Limatola, Manocalzati, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Montefredane, Pesco Sannita, Portici, San Giorgio a Cremano, San Leucio del Sannio, San Nicola la Strada, San Nicola Manfredi, Sant'Angelo a Cupolo, Volla.	Alberghi, motels e villaggi-albergo a 2, 3, 4 e 5 stelle, strutture congressuali, stabilimenti balneari e agenzie di viaggio	Tutte le tipologie	30
	Ostelli per la gioventù e stabilimenti termali	Nuovo impianto	24
		Altre tipologie	30
	Residenze turistico-alberghiere	Nuovo impianto	6
		Altre tipologie	18
	Villaggi turistici e campeggi	Nuovo impianto	0
		Altre tipologie	12
	Parchi di divertimento	Tutte le tipologie	12
	Strutture sportive, ricreative e per il tempo libero	Attività non ammissibili	

Aree	Attività	Tipologie	Punti
Acerra, Airola, Alife, Atripalda, Caiazzo, Calvi Risorta, Carinola, Casaluce, Casapesenna, Cava dei Tirreni, Cimitile, Liveri, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Nola, Paduli, Pagani, Pietrelcina, Pontelandolfo, San Prisco, Sant'Angelo dei Lombardi, Teano, Visciano Vibonati,	Alberghi, motels e villaggi-albergo a 2 e 3 stelle e ostelli per la gioventù	Tutte le tipologie	30
	Residenze turistico-alberghiere	Nuovo impianto	12
		Altre tipologie	24
	Villaggi turistici, campeggi, affittacamere, case ed appartamenti per vacanze	Nuovo impianto	24
		Altre tipologie	30
	Alloggi agro-turistici e rifugi alpini	Tutte le tipologie	24
	Strutture congressuali	Nuovo impianto	6
		Altre tipologie	18
	Stabilimenti termali e strutture sportive, ricreative e per il tempo libero	Nuovo impianto	12
		Altre tipologie	18
	Agenzie di viaggio	Nuovo impianto	6
		Altre tipologie	30
	Stabilimenti balneari	Attività non ammissibili	
Afragola, Albanella, Altavilla Irpina, Altavilla Salentina, Alvignano, Amorosi, Andretta, Angri, Apice, Aquilonia, Ariano Irpino, Arpaise, Baia e Latina, Baselice, Bellona, Bisaccia, Bonito, Brusciano, Buonalbergo, Caggiano, Caianello, Cairano, Caivano, Calitri, Calvi, Calvizzano, Camigliano, Campolattaro, Campoli del Monte Taburno, Camposano, Cancello ed Arnone, Candida, Capodrise, Carbonara di Nola, Cardito, Carife, Carinaro, Casalbore, Casal di Principe, Casalduni, Casamarciano, Casandrino, Casapulla, Casola, Castel Baronia, Castel Campagnano, Castel di Sasso, Castelfranci, Castelfranco in Miscano, Castello di Cisterna, Castelnuovo di Conza, Castelpagano, Castelvenere, Castelvetere in Val Fortore, Ceppaloni, Cesa, Cesinari, Chianche, Cicciano, Ciorlano, Circello, Colle Sannita, Comiziano, Conca della Compagnia, Crispano, Curti, Domicella, Dragoni, Dugenta, Durazzano, Flumeri, Foiano di Val Fortore, Fontanarosa, Forino, Formicola, Fragneto l'Abbate, Francolise, Frattamaggiore, Frattaminore, Frigento, Frignano, Gesualdo, Giano Vetusto, Ginestra degli Schiavoni, Grazzanise, Greci, Gricignano di Aversa, Grottaminarda, Grumo Nevano, Guardia Lombardi, Lacedonia, Lapio, Lauro, Liberi, Luogosano, Lusciano, Macerata Campania, Marigliianella, Marigliano, Marzano di Nola, Melito Irpino, Mirabella Eclano, Molinara, Montaguto, Montecalvo Irpino, Montefalcione, Montefalcone di Val Fortore, Montefusco, Monemiletto, Monteverde, Morra De Sanctis, Moschiano, Orta di Atella, Pago del Vallo di Lauro, Pago Veiano, Palma Campania, Palomonte, Parete, Parolise, Pastorano, Paternopoli, Petruro Irpino, Piana di Monte Verna, Pietradeifusi, Pietramelara, Pietravairano, Pignataro Maggiore, Poggiomarino, Ponte, Pontelatone, Portico di Caserta, Prata Principato Ultra, Pratella, Pratola Serra, Presenzano, Puglianello, Quindici, Recale, Reino, Riardo, Ricigliano, Rocca d'Evandro, Rocca San Felice, Roccabascerana, Roccaromana, Rocchetta e Croce, Romagnano al Monte, Ruviano, Salvitelle, Salza Irpina, San Bartolomeo in Galdo, San Cirpiano d'Aversa, San Gennaro Vesuviano, San Giorgio del Sannio, San Giorgio la Molara, San Lorenzo Maggiore, San Lupo, San Mango sul Calore, San Marcellino, San Marco dei Cavoti, San Marco Evangelista, San Martino Sannita, San Marzano sul Sarno, San Nazzaro, San Nicola Baronia, San Paolo Belsito, San Pietro Infine, San Potido Ultra, San Sossio Baronia, San Tammaro, San Vitaliano, Santa Croce del Sannio, Santa Maria a Vico, Santa Maria la Fossa, Santa Paolina, Sant'Andrea di Conza, Sant'Angelo a Fasanella, Sant'Angelo all'Esca, Sant'Antimo, Sant'Arcangelo Trimonte, Sant'Arpino, Santomenna, Sassinoro, Saviano, Savignano Irpinio, Scampitella, Scisciano, Serre, Sparanise, Striano, Sturno, Succivo, Taurano, Taurasi, Teora, Teverola, Tora e Piccilli, Torella dei Lombardi, Torraca, Torre le Nocelle, Torrioni, Trentola, Trevico, Tufino, Tufo, Vairano Patenora, Vallata, Valle di Maddaloni, Vallesaccarda, Venticano, Villa di Briano, Villa Literno, Villamaina, Villanova del Battista, Villaricca, Vitulazio, Zungoli.	Strutture congressuali e parchi di divertimento	Tutte le tipologie	6
	Stabilimenti termali	Nuovo impianto	12
		Altre tipologie	18
	Alberghi, motels, e villaggi-albergo a 2 e 4 stelle, ostelli per la gioventù, case per ferie, affittacamere, case ed appartamenti per vacanze, impianti di risalita, sciovie e campi da golf	Tutte le tipologie	10
	Alberghi, motels e villaggi-albergo a 3 e 5 stelle	Nuovo impianto	10
		Altre tipologie	12
	Agenzie di viaggio	Nuovo impianto	6
		Altre tipologie	30
	Residenze turistico-alberghiere, villaggi turistici, campeggi, alloggi agro-turistici e rifugi alpini	Nuovo impianto	10
		Altre tipologie	6
	Strutture sportive, ricreative e per il tempo libero	Tutte le tipologie	18
	Stabilimenti balneari	Attività non ammissibili	

REGIONE SARDEGNA

Priorità (D.M. 20 luglio 1998 art.4 comma 3 lettera b)

Aree	Attività	Tipologie	Punti
Comuni costieri ad alto sviluppo ricettivo: Arzachena, Castelsardo, La Maddalena, Palau, Sorso, Stintino, Budoni, Dorgali, Orosei, San Teodoro, Pula, Teulada, Villasimius	Turismo rurale, centro congressi annessi agli alberghi e porti turistici	Ammodernamento, riconversione, trasferimento e riattivazione	24
		Nuovo impianto	18
		Ampliamento	20
	Alberghi diffusi	Ammodernamento, riconversione, trasferimento e riattivazione	22
		Nuovo impianto	16
		Ampliamento	18
	Alberghi, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, motels, camping, villaggi turistici, residences, affittacamere, case per vacanze, case per ferie, ostelli, agenzie di viaggio	Ammodernamento, riconversione, trasferimento e riattivazione	20
		Nuovo impianto	14
		Ampliamento	16

Aree	Attività	Tipologie	Punti
Comuni costieri: Porto Torres, Aglientu, Santa Teresa di Gallura, Trinità d'Agultu e Vignola, Villanova Monteleone, Valledoria, Badesi, Golfo Aranci, Loiri, Porto San Paolo, Arzana –isola amministrativa Serra 'e mari-, Bari Sardo, Baunei, Bosa, Gairo –isola amministrativa Dispensa Guleti-, Lanusei –isola amministrativa Porto Santoru-, Loceri –isola amministrativa Quirra-, Lotzorai, Magomadas, Posada, Siniscola, Tertenia, Tortolì, Cardedu, Arbus, Buggerru, Calasetta, Capoterra, Carloforte, Domus De Maria, Fluminimaggiore, Giba, Gonnesa, Iglesias, Maracalagonis, Muravera, Portoscuso, San Giovanni, Suergiu, Sant'Anna, Arresi, Sant'Antioco, Sarroch, Sinnai –isola amministrativa Solanas-, Villaputzu, Masainas, Castiadas, Arborea, Cabras, Cuglieri, Narbolia, Riola Sardo, Santa Giusta, San Vero Milis –isola amministrativa Capomannu-, Tresnuraghes	Albergo diffuso, turismo rurale, centro congressi annessi agli alberghi e porti turistici	Ammodernamento, riconversione, trasferimento e riattivazione	30
		Nuovo impianto e ampliamento	28
	Alberghi, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, motels, camping, villaggi turistici, residences, affittacamere, case per vacanze, case per ferie e ostelli per la gioventù	Ammodernamento, riconversione, trasferimento e riattivazione	28
		Nuovo impianto e ampliamento	26
	Agenzie di viaggio	Ammodernamento, riconversione, trasferimento e riattivazione	22
		Nuovo impianto e ampliamento	20
Le città: Alghero, Olbia, Sassari, Nuoro, Cagliari, Quartu Sant'Elena, Oristano	Alberghi, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, motels, albergo diffuso, turismo rurale, centro congressi annessi agli alberghi e porti turistici	Ammodernamento, riconversione, trasferimento e riattivazione	26
		Ampliamento	24
		Nuovo impianto	22
	Camping, villaggi turistici, residences, affittacamere, case per vacanze, case per ferie e ostelli per la gioventù	Ammodernamento, riconversione, trasferimento e riattivazione	22
		Ampliamento	20
		Nuovo impianto	18
	Agenzie di viaggio	Ammodernamento, riconversione, trasferimento e riattivazione	20
		Ampliamento	18
		Nuovo impianto	16
Comuni delle aree interne della regione: Aggius, Alà dei Sardi, Anela, Ardara, Banari, Benetutti, Berchidda, Bessude, Bonnanaro, Bono, Bonorva, Bortigiadas, Borutta, Bottidda, Budduşò, Bultei, Bulzi, Burgos, Calangianus, Cargeghe, Cheremule, Chiaramonti, Codrongianos, Cossoine, Esporlatu, Florinas, Giave, Illorai, Ittireddu, Ittiri, Laerru, Luogosanto, Luras, Mara, Martis, Monteleone Rocca Doria, Monti, Mores, Muros, Nughedu di San Nicolò, Nule, Nulvi, Olmedo, Oschiri, Osilo, Ossi, Ozieri, Padria, Pattada, Perfugas, Ploaghe, Pozzomaggiore, Putifigari, Romana, Sedini, Semestene, Sennori, Siligo, Tempio Pausania, Thiesi, Tissi, Torralba, Tula, Uri, Usini, Telti, Viddalba, Sant'Antonio di Gallura, Tergu, Santa Maria Coghinas, Erula Padru, Aritzo, Arzana -esclusa isola amministrativa Serra 'e mari-, Atzara, Austis, Belvi, Birori, Bitti, Bolotana, Borore, Bortigali, Desulo, Dualchi, Elini, Escalaplano, Escolca, Esterzili, Flussio, Fonni, Gadoni, Gairo -esclusa isola amministrativa Dispensa Guleti-, Galtelli, Gavoi, Genoni, Gergei, Girasole, Ilbono, Irgoli, Isili, Jerzu, Laconi, Lanusei -esclusa isola amministrativa porto Santoru-, Lei, Loceri -esclusa isola amministrativa Quirra-, Loculi, Lode', Lula, Macomer, Mamoiada, Meana Sardo, Modolo, Montresta, Noragugume, Nuragus, Nurallao, Nurri, Oliena, Ollolai, Olzai, Onani, Onifai, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orotelli, Orroli, Ortueri, Orune, Osidda, Osini, Ottana, Ovodda, Perdasdefogu, Sadali, Sagama, Sarule, Serri, Seui, Seulo, Silanus, Sindia, Sorgono, Suni, Talana, Teti, Tiana, Tinnura, Tonara, Torpè, Triei, Ulassai, Urzulei, Ussassai, Villagrande, Strisaili, Villanova, Tulo, Lodine, Armungia, Assemini, Ballao, Barrali, Barumini, Burcei, Carbonia, Collinas, Decimomannu, Decimoputzu, Dolianova, Domusnovas, Donori, Furtei, Genuri, Gesico, Gesturi, Goni, Gonnosfanadiga, Guamaggiore, Guasila, Guspini, Las Plassas, Lunamatrona, Mandas, Monastir, Musei, Narcao, Nuraminis, Nuxis, Ortacesus, Pabillonis, Pauli, Arabei, Perdaxius, Pimentel, Samassi, Samatzai, San Basilio, San Gavino Monreale, Sanluri, San Nicolò Gerrei, San Sperate, Santadi, Sant'Andrea Frius, San Vito, Sardara, Segariu, Selargius, Selegas, Senorbi, Serdiana, Serramanna, Serrenti, Sestu, Settimo San Pietro, Setzu, Siddi, Siliqua, Silius, Sinnai –esclusa isola amministrativa Solanas-, Siurgus Donigala, Soleminis, Suelli, Tratalias, Tuili, Turri, Ussana, Ussaramanna, Uta, Vallermosa, Villacidro, Villamar, Villamassargia, Villanovaforru, Villanovafranca, Villasalto, Villa San Pietro, Villasor, Villaspeciosa, Villaperuccio, Quartucciu, Piscinas, Elmas Monserrato, Abbasanta, Aidomaggiore, Albagiara, Ales, Allai, Ardauli, Assolo, Asuni, Baradili, Baratili San Pietro, Baressa, Bauladu, Bidoni, Bonarcado, Boroneddu, Busachi, Fordongianus, Ghilarza, Gonnoscodina, Gonnosno, Gonnostramatza, Marrubiu, Masullas, Milis, Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Neonelli, Norbello, Nughedu, Santa Vittoria, Nurachi, Nureci, Ollastra, Simaxis, Palmas, Arborea, Pau, Paulilatino, Pompu, Ruinas, Samughero, San Nicolò D'Arcidano, Villa Sant'Antonio, Santu Lussurgiu, San Vero Milis –esclusa isola amministrativa Capomannu-, Scano di, Montiferro, Sedilo, Seneghe, Senis, Sennariolo, Siamaggiore, Siamanna, Simala, Simaxis, Sini, Siris, Solarussa, Sorradile, Tadasuni, Terralba, Tramatza, Ula' Tirso, Uras, Usellus, Villanova Truschedu, Villaurbana, Villa Verde, Zeddiani, Zerfaliu, Siapiccia, Curcuris, Soddi	Albergo diffuso, turismo rurale e centro congressi annessi agli alberghi	Ammodernamento, riconversione, trasferimento e riattivazione	30
		Ampliamento	26
		Nuovo impianto	22
	Camping, villaggi turistici, residences, affittacamere, case per vacanze, case per ferie e ostelli per la gioventù	Ammodernamento, riconversione, trasferimento e riattivazione	26
		Ampliamento	22
		Nuovo impianto	18
	Alberghi, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, motels e agenzie di viaggio	Ammodernamento, riconversione, trasferimento e riattivazione	22
		Ampliamento	18
		Nuovo impianto	14

99A3238

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 16 marzo 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Mario Valenti» a r.l., in Pozzolo Formigaro.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ALESSANDRIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti di società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precedente art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, in data 22 dicembre 1998;

Decreta:

La cooperativa sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa «Mario Valenti» a r.l., con sede in Pozzolo Formigaro, costituita per rogito notaio Franco Borghero in data 28 gennaio 1993, repertorio n. 25668, registro società n. 14545, tribunale di Alessandria, B.U.S.C. n. 1508/262755.

Alessandria, 16 marzo 1999

Il direttore reggente: TRUSOLINO

99A3239

DECRETO 16 marzo 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Laboris» a r.l., in Alessandria.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ALESSANDRIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti di società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precedenti articoli 2544 del codice civile e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Decreta:

La cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa edilizia «Laboris» a r.l., con sede in Alessandria, costituita per rogito notaio Ettore Busso in data 10 aprile 1964, repertorio n. 10968, registro società n. 5108, tribunale di Alessandria, B.U.S.C. n. 117/87100.

Alessandria, 16 marzo 1999

Il direttore reggente: TRUSOLINO

99A3240

DECRETO 31 marzo 1999.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «La Mimosa - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Cisterna di Latina, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 18 novembre 1996, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Latina nei confronti della Società cooperativa di produzione e lavoro «La Mimosa - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cisterna di Latina (Latina);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «La Mimosa - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Cisterna di Latina (Latina), costituita in data 2 maggio 1992 con atto a rogito del notaio avv. Renato Ciocci di Roma, omologato dal tribunale di Latina con decreto 10 giugno 1992, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il rag. Aballe Tommaso con studio in Latina, in via dei Siculi n. 39, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A3241

DECRETO 31 marzo 1999.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Agrocalabria - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Rosarno, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 19 dicembre 1997, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Reggio Calabria nei confronti della società cooperativa agricola «Agrocalabria - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Rosarno (Reggio Calabria);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa agricola «Agrocalabria - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Rosarno (Reggio Calabria), costituita in data 7 settembre 1988 con atto a rogito del notaio dott. Pulejo Domenico di Palmi, omologato dal tribunale di Palmi con decreto 24 novembre 1988, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Rocco Carmelo Cambrea con studio in Palmi, via XXIV Maggio n. 34, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A3242

DECRETO 31 marzo 1999.

Rettifica del decreto direttoriale 4 agosto 1998 di scioglimento della società cooperativa edilizia «Edilizia Andromaca», in Como.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto direttoriale 4 agosto 1998 con il quale la società cooperativa edilizia «Edilizia Andromaca», con sede in Como, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il rag. Simone Tirreni ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta il 7 gennaio 1999 con la quale il commissario liquidatore ha precisato che il proprio cognome è Terreni e non Tirreni;

Ritenuta la necessità di provvedere alla rettifica del cognome del succitato commissario liquidatore;

Decreta:

Il decreto direttoriale 4 agosto 1998 concernente lo scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Edilizia Andromaca» con sede in Como, è rettificato come segue:

Art. 1.

La società cooperativa «Edilizia Andromaca» con sede in Como, costituita per rogito notaio dott. Marco Orombelli in data 24 febbraio 1976, repertorio n. 41531, registro società n. 9835, tribunale di Como, è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992.

Art. 2.

Il rag. Simone Terreni, con studio in via Meravigli n. 18 Milano, è nominato commissario liquidatore.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A3243

DECRETO 5 aprile 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE

DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DELL'IMPIEGO DI NAPOLI

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma primo, parte 1ª e 2ª;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative, appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Decreta:

Le seguenti 24 società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo, parte 1ª e 2ª, senza far luogo alla nomina dei commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) «Quartiere del Sole Napoli IV»; B.U.S.C. n. 374, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Italo Pasolini, in data 14 marzo 1960, repertorio n. 996, omologata al tribunale di Napoli, in data 29 marzo 1960, depositato in cancelleria in data 6 aprile 1960, iscritta al registro società n. 157;

2) «Quartiere del Sole Napoli III», B.U.S.C. n. 375, con sede in Portici, costituita per rogito notaio Italo Pasolini, in data 14 marzo 1960, repertorio n. 995, omologata al tribunale di Napoli, in data 29 marzo 1960, depositato in cancelleria in data 4 aprile 1960, iscritta al registro società n. 150;

3) «Parco delle Rondini», B.U.S.C. n. 5199, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Canio Restaino, in data 19 aprile 1972, repertorio n. 12835, omologata al tribunale di Napoli, in data 10 giugno 1972, depositato in cancelleria in data 16 giugno 1972, iscritta al registro società n. 519;

4) «Regione Campania Boscotrecase 94», B.U.S.C. n. 5687, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Francesco De Vivo, in data 18 febbraio 1974, repertorio n. 199628, omologata al tribunale di Napoli, in data 27 marzo 1974, depositato in cancelleria in data 21 maggio 1974, iscritta al registro società n. 907;

5) «Acerra», B.U.S.C. n. 5828, con sede in Acerra, costituita per rogito notaio Vittorio Iazzetti, in data 15 maggio 1974, repertorio n. 66322, omologata al tribunale di Napoli, in data 19 giugno 1974, depositato in cancelleria in data 2 luglio 1974, iscritta al registro società n. 1175;

6) Regione Campania, «S. Sebastiano Vesuvio, n. 244», B.U.S.C. n. 6093, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Francesco De Vivo, in data 14 marzo 1974, repertorio n. 199912, omologata al tribunale di Napoli, in data 22 maggio 1974, depositato in cancelleria in data 18 ottobre 1974, iscritta al registro società n. 1784;

7) «Casa nel Mezzogiorno n. 63», B.U.S.C. n. 6380, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Francesco De Vivo, in data 29 novembre 1974, repertorio n. 201165, omologata al tribunale di Napoli, in data 15 gennaio 1975, depositato in cancelleria in data 4 febbraio 1975;

8) «Sara», B.U.S.C. n. 6859, con sede in Afragola, costituita per rogito notaio Leopoldo Chiari, in data 18 dicembe 1975, repertorio n. 79939, omologata al tribunale di Napoli, in data 7 gennaio 1976, depositato in cancelleria in data 20 gennaio 1976, iscritta al registro società n. 99;

9) «Parco Verde», B.U.S.C. n. 7165, con sede in Marano, costituita per rogito notaio Vittorio Iazzetti, in data 27 gennaio 1977, repertorio n. 70799, omologata al tribunale di Napoli, in data 16 febbraio 1977, depositato in cancelleria in data 3 marzo 1977, iscritta al registro società n. 425;

10) «Sapa», B.U.S.C. n. 7426, con sede in Vico Equense, costituita per rogito notaio Nicola Chiari, in data 5 ottobre 1977, repertorio n. 61827, omologata al tribunale di Napoli, in data 19 ottobre 1977, depositato in cancelleria in data 22 novembre 1977, iscritta al registro società n. 2009;

11) «La Perla», B.U.S.C. n. 9680, con sede in Torre Annunziata, costituita per rogito notaio Raffaele Matrone, in data 12 ottobre 1981, repertorio n. 1688,

omologata al tribunale di Napoli, in data 22 ottobre 1981, depositato in cancelleria in data 18 novembre 1981, iscritta al registro società n. 3826;

12) «Nanà», B.U.S.C. n. 1003, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Pietro Pirolo, in data 11 novembre 1965, repertorio n. 35904, omologata al tribunale di Napoli, in data 12 dicembre 1965, depositato in cancelleria in data 27 dicembre 1975, iscritta al registro società n. 650;

13) «Cuochi Sorrentini», B.U.S.C. n. 10133, con sede in Sorrento, costituita per rogito notaio Castello Spagnuolo, in data 13 marzo 1982, repertorio numero 271067, omologata al tribunale di Napoli, in data 23 marzo 1982, depositato in cancelleria in data 5 maggio 1982, iscritta al registro società n. 1995;

14) «Angara», B.U.S.C. n. 10203, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Carlo Tafuri, in data 6 novembre 1982, repertorio n. 87778, omologata al tribunale di Napoli, in data 21 dicembre 1982, depositato in cancelleria in data 27 dicembre 1982, iscritta al registro società n. 4448;

15) «La Vigna 82», B.U.S.C. n. 10318, con sede in Anacapri, costituita per rogito notaio Giovanni Cesaro, in data 11 gennaio 1983, repertorio n. 7367, omologata al tribunale di Napoli, in data 9 febbraio 1983, depositato in cancelleria in data 12 marzo 1983, iscritta al registro società n. 1237;

16) «San Marco», B.U.S.C. n. 10539, con sede in Boscoreale, costituita per rogito notaio Raffaele Matrone, in data 16 aprile 1983, repertorio n. 2, omologata al tribunale di Napoli, in data 20 luglio 1983, depositato in cancelleria in data 2 settembre 1983, iscritta al registro società n. 4107;

17) «La Pomintella», B.U.S.C. n. 11705, con sede in Somma Vesuviana, costituita per rogito notaio Tommaso Oliviero, in data 28 maggio 1996, repertorio n. 45725, omologata al tribunale di Napoli, in data 11 giugno 1986, depositato in cancelleria in data 18 giugno 1986, iscritta al registro società n. 3699;

18) «Rava», B.U.S.C. n. 12040, con sede in Anacapri, costituita per rogito notaio Giovanni Cesaro, in data 10 aprile 1987, repertorio n. 31902, omologata al tribunale di Napoli, in data 29 aprile 1987, depositato in cancelleria in data 6 maggio 1987, iscritta al registro società n. 3530;

19) «La Florida», B.U.S.C. n. 12243, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Carlo Tafuri, in data 27 novembre 1987, repertorio n. 137366, omologata al tribunale di Napoli, in data 16 dicembre 1987, depositato in cancelleria in data 22 dicembre 1987, iscritta al registro società n. 7666;

20) «S. Dorotea», B.U.S.C. n. 12257, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Bianca Fusco, in data 13 marzo 1987, repertorio n. 108178, omologata al tribunale di Napoli, in data 15 aprile 1987, depositato in cancelleria in data 8 maggio 1987, iscritta al registro società n. 3620;

21) «Edilizia Dip. Com. Torre del Greco», B.U.S.C. n. 12377, con sede in Torre del Greco, costituita per rogito notaio Francesco Mercadante, in data 4 maggio 1988, repertorio n. 37925, omologata al tribunale di Napoli, in data 15 giugno 1988, depositato in cancelleria in data 29 giugno 1988, iscritta al registro società n. 4021;

22) «Karma», B.U.S.C. n. 12747, con sede in Casoria, costituita per rogito notaio Giuseppe Di Transo, in data 13 settembre 1989, repertorio n. 38688, omologata al tribunale di Napoli, in data 31 ottobre 1989, depositato in cancelleria in data 22 novembre 1989, iscritta al registro società n. 5840;

23) «L'occasione», B.U.S.C. n. 12960, con sede in Marano, costituita per rogito notaio Francesco Ghilardi, in data 13 giugno 1990, repertorio n. 87354, omologata al tribunale di Napoli, in data 13 luglio 1990, depositato in cancelleria in data 19 luglio 1990, iscritta al registro società n. 4450;

24) «Nuove Amicizie», B.U.S.C. n. 13195, con sede in Pompei, costituita per rogito notaio Adolfo Branca, in data 24 maggio 1991, repertorio n. 47483, omologata al tribunale di Napoli, in data 8 luglio 1991, depositato in cancelleria in data 18 settembre 1991, iscritta al registro società n. 5197.

Napoli, 5 aprile 1999

Il direttore: D'ANIELLO

99A3244

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 12 marzo 1999.

Modificazione al decreto ministeriale 10 giugno 1998, concernente istituzione della seconda Università degli studi di Milano, e assunzione di nuova denominazione.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed in particolare l'art. 1, commi 90, 91 e 92;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 30 marzo 1998, con il quale, in attuazione del predetto art. 1, commi 90 e successivi, sono stati individuati gli atenei sovraffollati e sono stati determinati i criteri per la loro graduale separazione organica;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 10 giugno 1998 con il quale è stata istituita la seconda Università degli studi di Milano;

Visto l'art. 9, comma 2, del predetto decreto, il quale prevede che il comitato ordinatore di tale Università sia composto da dieci membri, compreso il presidente;

Considerata l'esigenza, per motivi di operatività, di portare il numero dei componenti di tale comitato ordinatore a dodici, compreso il presidente;

Vista la nota n. 442 del 10 dicembre 1998 con la quale la seconda Università degli studi di Milano chiede di assumere la denominazione di «Università degli studi di Milano - Bicocca»;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 9, comma 2, del decreto ministeriale10 giugno 1998, la frase «il comitato è composto da dieci membri tra cui il presidente» è sostituita dalla frase «il comitato è composto da dodici membri tra cui il presidente».

Art. 2.

La seconda Università degli studi di Milano assume la denominazione di «Università degli studi di Milano - Bicocca».

Art. 3.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 1999

p. *Il Ministro:* GUERZONI

99A3264

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 31 marzo 1999.

Iscrizione di talune varietà di specie agrarie nel relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare l'art. 24 che prevede l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 24 febbraio 1999 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nei relativi registri delle varietà indicate nel dispositivo, come risulta dal verbale della riunione stessa;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri fino al fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le seguenti varietà di specie agrarie, la cui descrizione ed i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero.

Specie e varietà SORGO	Classe	Tipo	Responsabile della conservazione in purezza
Arcadia	300	S	Semences de Provence, Arles (Francia) & Venturoli Sementi s.n.c., Pianoro (Bologna)
Artemide	300	S	
Argil	400	S	
Garonne	200	S	Rustica Prograin Genetique, Mondonville (Francia)
Cevennes	300	S	
Andaluo	500	S	
Beldone	500	S	
Etimus	600	S	Novartis Seeds S.A., Saint Sauver (Francia)

Il presente decreto sarà invariato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 1999

Il direttore generale: DI SALVO

AVVERTENZA:

Il presente decreto non è soggetto al «Visto» di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

99A3296

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI

DELIBERAZIONE 26 marzo 1999.

Regolamento per l'individuazione delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso formati o comunque rientranti nelle attribuzioni dell'Istituto (art. 24 della legge n. 241/1990 - art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Esaminata la prospettazione sull'argomento;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il regolamento per la disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi ex art. 1, comma 1, e art. 22, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, approvato con delibera del 24 maggio 1996;

Preso atto dei pareri in data 1° aprile 1997 e 2 luglio 1998 resi dalla commissione per l'accesso ai documenti amministrativi istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il nuovo testo del regolamento;

Con il voto consultivo favorevole del direttore generale;

Delibera

di approvare il regolamento per l'individuazione delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso, formati o comunque rientranti nelle attribuzioni dell'Istituto, allegato alla presente;

di pubblicare, successivamente, il regolamento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 26, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Roma, 26 marzo 1999

Il presidente: BUFALINI

Il segretario: DI GIORGIO

Regolamento per l'individuazione delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso, formati o comunque rientranti nelle attribuzioni dell'I.N.P.D.A.I.

L'ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto l'art. 24, comma 4, della legge n. 241/1990, il quale prevede che le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare mediante uno o più regolamenti le categorie di documenti sottratti all'accesso;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;

Visto il parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, di cui all'art. 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, espresso nella seduta del 3 marzo 1997, trasmesso con nota del 26 marzo 1997;

Visto il parere favorevole espresso da detta commissione, subordinatamente alle modifiche dalla stessa indicate e contemporaneamente modificato il testo del regolamento;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità ed ambito di applicazione del regolamento

1. Il presente regolamento stabilisce le categorie di documenti formati o stabilmente detenuti dall'Inpdai, sottratti al diritto di accesso, allo scopo di dare attuazione ai principi di pubblicità e di trasparenza dell'azione amministrativa, di cui all'art. 1, comma 1, e all'art. 22, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ove riguardino soggetti diversi dal richiedente.

Art. 2.

Categorie di documenti inaccessibili per la salvaguardia della riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese

1. Ai sensi della lettera *D)* del comma 5 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, sono sottratte all'accesso, salvo che per il titolare dell'interesse alla riservatezza, le seguenti categorie di documenti:

A) con riferimento alla tutela della vita privata:

a) documenti amministrativi contenuti nel fascicolo personale del dipendente attinenti alla sua sfera personale (quali lettere, corrispondenza privata e documenti il cui contenuto possa ledere l'onorabilità del dipendente e/o della sua famiglia ovvero documenti relativi alla condizione patrimoniale, finanziaria o economica del dipendente e dei familiari: Mod. CUD, Mod. Unico di dichiarazione dei redditi cedolino dello stipendio, etc.;

b) documenti amministrativi ed atti relativi alla salute di persone;

c) documenti amministrativi contenenti notizie circa contributi, retribuzioni, prestazioni, locazioni ad esclusione delle procedure di scelta del contraente;

d) rapporti informativi sul personale dell'Istituto nonché note caratteristiche a qualsiasi titolo compilate sul predetto personale;

e) accertamenti medico-legali e relativa documentazione, nonché documentazione di carattere tecnico attestante la sussistenza di condizioni psico-attitudinali;

f) documentazione attinente a provvedimenti di dispensa dal servizio;

g) documentazione relativa alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, gruppi e imprese, comunque utilizzata ai fini dell'attività amministrativa;

h) documentazioni contenenti giudizi e valutazioni relativi a procedure concorsuali (solo durante l'iter procedimentale);

i) segnalazioni ed atti istruttori conseguenti ad esposti informali di privati, di organizzazioni sindacali, di patronati, di categorie, etc. nelle materie attinenti a procedimenti riservati ai sensi del presente regolamento.

B) Con riferimento alla tutela dell'interesse professionale e commerciale:

a) documenti amministrativi attinenti ad inchieste e ispezioni;

b) documenti amministrativi contenenti informazioni, progetti, studi presentati nel corso dei procedimenti amministrativi di acquisizione di beni mobili, immobili e servizi, ivi compresi, verbali di aggiudicazione di gare;

c) documenti amministrativi contenenti perizie, stime e valutazioni quando siano coperti dal segreto professionale;

d) deliberazioni degli organi collegiali in materia;

e) documenti amministrativi contabili, finanziari e fiscali emessi dall'Istituto.

2. La deroga al vincolo di riservatezza è consentita — ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera *d),* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 8, comma 5, lettera *d),* ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 — per agli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere gli interessi giuridici del richiedente. In tal caso, l'accesso è limitato alla semplice visione degli atti.

3. Quando la richiesta di accesso riguarda documenti di cui al precedente comma 1, il responsabile del procedimento di accesso informa immediatamente della richiesta pervenutagli il titolare dell'interesse alla riservatezza dell'informazione, anche al fine di un suo intervento nel procedimento, ai sensi dell'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 3.

Differimento del diritto di accesso

1. Il differimento del diritto di accesso è disposto ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352. La durata del differimento è determinata in relazione all'esigenza di assicurare una temporanea tutela degli interessi di cui all'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed all'art. 8, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, o in relazione all'esigenza di riservatezza dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria di provvedimento in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa. L'atto che dispone il differimento ne deve indicare la durata. Qualora il termine finale del rinvio sia individuato con riferimento alla conclusione di procedimenti amministrativi, l'ufficio competente è tenuto a dare comunicazione di tale conclusione.

2. Ai sensi dell'art. 24, commi 2 e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 8, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, l'accesso:

A) Deve essere tassativamente differito, in relazione all'esigenza di assicurare una temporanea tutela della riservatezza ex art. 24, comma 2, della legge n. 241/1990 e art. 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992, riguardo ai seguenti documenti:

a) documenti amministrativi relativi ad acquisizioni in locazione o in proprietà di immobili dell'Istituto;

b) documenti amministrativi relativi ad alienazioni, cessioni in comodato, etc., di immobili di proprietà dell'Istituto;

c) documenti amministrativi relativi a procedure per forniture di beni e servizi;

d) documenti amministrativi relativi a procedure per appalti di opere e di lavori;

e) atti riferiti a procedimenti disciplinari;

f) relazioni ispettive relative a verifiche svolte presso sedi, strutture dell'Istituto e rapporti alla pretura generale della Corte dei conti;

g) documenti amministrativi relativi all'assegnazione di appartamenti da reddito di proprietà dell'Istituto a persone colpite da provvedimenti di sfratto esecutivo ai sensi dell'art. 17 della legge 25 marzo 1982, n. 94.

h) verbali redatti nel corso di accessi ispettivi presso aziende industriali, al fine di accertare eventuali irregolarità.

B) Può essere facoltativamente differito secondo il disposto di cui all'art. 24, comma 6, riguardo ai seguenti documenti:

a) documenti attinenti ai lavori delle commissioni aggiudicatri di concorso o di procedimenti di selezione del personale, nonché atti e documenti comunque oggetto di dette procedure.

3. La durata massima del differimento è di centoventi giorni dalla conclusione della procedura oggetto del differimento.

Art. 4.

Esclusioni dal diritto di accesso già previste dall'ordinamento

1. Sono esclusi dal diritto di accesso i documenti che altre amministrazioni sottraggono all'accesso e che l'amministrazione detiene in quanto atti di un procedimento di propria competenza.

2. Sono altresì esclusi dal diritto di accesso tutti i documenti, ancorché non espressamente previsti dal presente regolamento, per i quali la vigente normativa prevede l'esclusione, ed in particolare i documenti aventi natura giurisdizionale o collegati con l'attività giurisdizionale.

Art. 5.

Documenti accessibili

1. I documenti che non rientrano in alcuna delle categorie elencate negli articoli 2 e 3 ovvero per i quali sia trascorso il periodo di differimento sono accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, secondo le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.

2. La richiesta di accesso può riguardare più documenti o anche singole parti di uno stesso documento.

Art. 6.

Entrata in vigore forma di pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

99A3265

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 3 marzo 1999.

Pubblicazione dell'elenco degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante. (Deliberazione n. 11862/99).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto in particolare l'art. 116 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visti gli articoli 19, lettera *d),* 58, 59, 60, 61 e 62, nonché l'allegato 2G del regolamento adottato con delibera Consob n. 11520 del 1° luglio 1998;

Considerata la necessità di procedere alla pubblicazione dell'elenco degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, sulla base delle comunicazioni di allegati 2G pervenute alla data del 31 gennaio 1999;

Delibera:

È adottato l'allegato «Elenco degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante», tenuti ad osservare le disposizioni previste dagli articoli 59, 60 e 61 del regolamento 11520 del 1° luglio 1998.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino della Consob.

Milano, 3 marzo 1999

Il presidente: SPAVENTA

ALLEGATO 1

interventi di competenza della Regione

soggetto titolare	Titolo intervento	costo totale intervento	importo riallocato con il presente decreto	cofinanziamenti
comune di Mattinata	Costruzione fognatura nera nella piana di Mattinata	L. 4.170.000.000	L. 3.545.000.000	L. 625.000.000
Lequile	Costruzione fognatura nera nel centro abitato 3° stralcio	L. 6.524.750.000	L. 5.546.250.000	L. 978.500.000
Tuglie	Completamento della rete urbana di fognatura nera	L. 990.000.000	L. 792.000.000	L. 198.000.000
Monteroni di Lecce	Completamento fognatura nera centro storico	L. 720.000.000	L. 500.000.000	L. 220.000.000
Castrignano dei Greci	Completamento rete fognatura nera nel centro abitato	L. 2.100.000.000	L. 1.785.000.000	L. 315.000.000
	Totale	L. 14.504.750.000	L. 12.168.250.000	L. 2.336.500.000

Interventi di competnza del Prefetto di Bari

soggetto titolare	Titolo intervento	costo totale intervento	importo riallocato con il presente decreto	cofinanziamento
comune di Carpignano Salentino	Progetto di fognatura nera nel capoluogo nella frazione di Serrano	L. 7.000.000.000	L. 7.000.000.000	L. 0
Acquarica del Capo	Costruzione fognatura nera 4° stralcio	L. 800.000.000	L. 800.000.000	L. 0
	Totale	L. 7.800.000.000	L. 7.800.000.000	L. 0

99A3176

N. PROGR.	EMITTENTE	STRUMENTO FINANZIARIO DIFFUSO
51	B. POP. DI CASTROVILLARI E CORIGLIANO C. SCARL - CASTROVILLARI (CS)	azioni ord.
52	B. POP. DI CIVIDALE SCARL - CIVIDALE DEL FRIULI (UD)	azioni ord.
53	B. POP. DI CORTONA SCARL - CORTONA (AR)	azioni ord.
54	B. POP. DI CREDITO E SERVIZI SPA - VITTORIA (RG)	azioni ord.
55	B. POP. DI CROTONE SPA - CROTONE	azioni ord.
56	B. POP. DI FAENZA SPA - FAENZA (RA)	azioni ord.
57	B. POP. DI FONDI SCARL - FONDI (LT)	azioni ord.
58	B. POP. DI FORLI' SCARL - FORLI'	azioni ord.
59	B. POP. DI LAJATICO SCARL - LAJATICO (PI)	azioni ord.
60	B. POP. DI LANCIANO E SULMONA SPA - LANCIANO (CH)	azioni ord.
61	B. POP. DI MAROSTICA SCARL - MAROSTICA (VI)	azioni ord.
62	B. POP. DI MONZA E BRIANZA SCARL - MONZA (MI)	azioni ord.
63	B. POP. DI NAPOLI SPA - NAPOLI	azioni ord.
64	B. POP. DI PISA SPA - PISA	azioni ord.
65	B. POP. DI PUGLIA E BASILICATA SCARL - MATERA	azioni ord. - obbl. cv.
66	B. POP. DI RAVENNA SPA - RAVENNA	azioni ord. - obbl. cv.
67	B. POP. DI RHO SPA - RHO (MI)	azioni ord.
68	B. POP. DI RIETI SPA - RIETI	azioni ord.
69	B. POP. DI SALERNO SCARL - SALERNO	azioni ord.
70	B. POP. DI SAN FELICE SUL PANARO SCARL - S. FELICE SUL PANARO (MO)	azioni ord.
71	B. POP. DI SESTO S. GIOVANNI SCARL - SESTO SAN GIOVANNI (MI)	azioni ord.
72	B. POP. DI TODI SPA - TODI (PG)	azioni ord.
73	B. POP. DI TRIESTE SPA - TRIESTE	azioni ord.
74	B. POP. JONICA SPA - GROTTAGLIE (TA)	azioni ord.
75	B. POP. PROV. LECCHESE SCARL - LECCO	azioni ord.
76	B. POP. PUGLIESE SCARL - PARABITA (LE)	azioni ord. - obbl. cv.
77	B. POP. SANTA VENERA SPA - ACIREALE (CT)	azioni ord.
78	B. POP. S.ANGELO SCARL - LICATA (PA)	azioni ord.
79	B. POP. VALCONCA SCARL - MORCIANO DI ROMAGNA (RN)	azioni ord.
80	B. POP. VESUVIANA SCARL - S. GIUSEPPE VESUVIANO (NA)	azioni ord.
81	B. POP. VICENTINA SCARL - VICENZA	azioni ord. - obbl. cv.
82	B. REGIONALE CALABRESE SPA - POLISTENA (RC)	azioni ord.
83	B. REGIONALE EUROPEA SPA - CUNEO	azioni risp.
84	CASSA DEI RISPARMI DI FORLI' SPA - FORLI'	azioni ord.
85	CASSA DI RISP. DELLA PROV. DI VITERBO SPA - VITERBO	azioni ord.
86	CASSA DI RISP. DI ASTI SPA - ASTI	azioni ord. - obbl. cv.
87	CASSA DI RISP. DI BOLZANO SPA - BOLZANO	azioni ord.
88	CASSA DI RISP. DI CARPI SPA - CARPI (MO)	azioni ord.
89	CASSA DI RISP. DI CENTO SPA - CENTO (FE)	azioni ord. - obbl. cv.
90	CASSA DI RISP. DI CESENA SPA - CESENA	azioni ord. - obbl. cv.
91	CASSA DI RISP. DI FANO SPA - FANO (PS)	azioni ord.
92	CASSA DI RISP. DI FERRARA SPA - FERRARA	azioni ord.
93	CASSA DI RISP. DI FOLIGNO SPA - FOLIGNO (PG)	azioni priv.
94	CASSA DI RISP. DI IMOLA SPA - IMOLA (BO)	azioni ord. - obbl. cv.
95	CASSA DI RISP. DI PARMA E PIACENZA SPA - PARMA	azioni ord.
96	CASSA DI RISP. DI PERUGIA SPA - PERUGIA	azioni ord.
97	CASSA DI RISP. DI PISA SPA - PISA	azioni ord.
98	CASSA DI RISP. DI PISTOIA E PESCIA SPA - PISTOIA	azioni risp.
99	CASSA DI RISP. DI RAVENNA SPA - RAVENNA	azioni ord.
100	CASSA DI RISP. DI REGGIO EMILIA SPA - REGGIO EMILIA	azioni ord.

N. PROGR.	EMITTENTE	STRUMENTO FINANZIARIO DIFFUSO
101	CASSA DI RISP. DI RIMINI SPA - RIMINI	azioni ord. - obbl. cv.
102	CASSA DI RISP. DI SPOLETO SPA - SPOLETO (PG)	azioni ord. - azioni priv.
103	CASSA DI RISP. DI TRENTO E ROVERETO SPA - TRENTO	azioni ord. - azioni risp. - obbl. cv.
104	CASSA DI RISP. DI TRIESTE BANCA SPA - TRIESTE	azioni ord.
105	CASSA DI RISP. DI VERONA VI BL E AN BANCA SPA - VERONA	azioni ord.
106	CASSA DI RISP. IN BOLOGNA SPA - BOLOGNA	azioni ord. - obbl. cv.
107	CATTOLICA POPOLARE SCARL - MOLFETTA (BA)	azioni ord.
108	COMIFAR SPA - NOVATE MILANESE (MI)	azioni ord.
109	COMPAGNIA ITALIANA GESTIONE FINANZIAMENTI SPA - FIRENZE	azioni ord.
110	COOPERATIVA AGRICOLA IL FORTETO SCARL - VICCHIO (FI)	azioni part. coop.
111	CORTICELLA MOLINI E PASTIFICI SPA - BOLOGNA	azioni priv.
112	COSTRUTTORI ROMANI RIUNITI GRANDI OPERE SPA - ROMA	azioni ord.
113	CREDITO EMILIANO HOLDING SPA - REGGIO EMILIA	azioni ord.
114	CREDITO POPOLARE SALENTINO SPA - LECCE	azioni ord. - azioni priv.
115	DEUTSCHE BANK SPA - MILANO	azioni ord.
116	ENICHEM SPA - SAN DONATO MILANESE (MI)	azioni ord.
117	FERROMETALLI SAFEM SPA - MILANO	azioni ord.
118	FINANZIARIA BTB SPA - MILANO	azioni ord.
119	FINANZIARIA ITALIANA - FINITAL SPA - AREZZO	obbl. n.cv.
120	FRIULI VENEZIA GIULIA ASS.NI LA CARNICA SPA - UDINE	azioni ord.
121	FUNIVIE FOLGARIDA MARILLEVA SPA - FOLGARIDA (TN)	azioni priv.
122	FUNIVIE MADONNA DI CAMPIGLIO SPA - PINZOLO (TN)	azioni ord.
123	F.C. INTERNAZIONALE MILANO SPA - MILANO	azioni ord.
124	IL GRAND HOTEL DI RIMINI SPA - RIMINI	azioni ord.
125	IMMOBILIARE SPORTING MILANO 3 SPA - BASIGLIO (MI)	azioni ord.
126	KARIBA SPA - SENATO DI LERICI (SP)	azioni ord.
127	MEIE ASSICURAZIONI SPA - MILANO	azioni ord.
128	NORDITALIA ASSICURAZIONI SPA - MILANO	azioni ord.
129	PHARMACIA & UPJHON SPA - MILANO	azioni ord.
130	PILA SPA - FRAZ. PILA GRESSAN (AO)	azioni ord.
131	PORTO INTERMODALE RAVENNA - SAPIR SPA - RAVENNA	azioni ord.
132	PROFIT HOLDING SPA - VERONA	azioni ord.
133	SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SCARL - VERONA	azioni ord.
134	SOCIETA' FINANZIAMENTI IDROCARBURI - SOFID SPA- ROMA	azioni ord.
135	SOCIETA' IMPIANTI BORMIO SPA - SIB - BORMIO (SO)	azioni ord.
136	STANDA SPA - BASIGLIO (MI)	azioni ord.
137	UNIFARMA SPA - FOSSANO (CN)	azioni ord. - azioni priv. - obbl. n.cv.
138	UNIVERSO ASSICURAZIONI SPA - BOLOGNA	azioni ord.
139	VIDEOTIME SPA - COLOGNO MONZESE (MI)	azioni ord.
140	VILLA D'ESTE SPA - CERNOBBIO (CO)	azioni ord.

99A3248

UNIVERSITÀ DI ANCONA

DECRETO RETTORALE 2 aprile 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle Università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 382, dell'11 luglio 1980, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni ed in particolare gli articoli relativi alla facoltà di ingegneria;

Visto lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Ancona emanato con proprio decreto del 14 maggio 1998, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 2 giugno 1998;

Constatato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione vengono operate sul preesistente statuto emanato ai sensi dell'art. 17 del testo unico ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, con cui si modifica l'ordinamento della facoltà di ingegneria e l'ordinamento didattico dei relativi corsi di laurea della facoltà di ingegneria ed in particolare la tabella XXIX annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652;

Visto il proprio decreto del 4 aprile 1991, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'8 giugno 1991, con cui viene modificato lo statuto dell'Università di Ancona adeguando l'ordinamento didattico della facoltà di ingegneria e dei suoi corsi di laurea alla tabella XXIX di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 luglio 1995 concernente la modifica all'ordinamento didattico relativamente ai corsi di laurea afferenti alla facoltà di ingegneria;

Visto il decreto rettorale n. 413, del 18 febbraio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 16 marzo 1999, con il quale viene modificato lo statuto dell'Università degli studi di Ancona con l'inserimento all'art. 2.2 dell'ordinamento didattico dei corsi di laurea della facoltà di ingegneria di cui alla tabella XXIX allegata al decreto ministeriale 22 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 luglio 1995 e conseguente abrogazione dei precedenti articoli 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 e con l'inserimento a statuto del seguente art. 3.13-*bis:* «In deroga a quanto disposto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989 e dall'art. 5 del decreto 22 maggio 1995 ed eventuali altri similari è consentito ad ogni studente, per tutta la durata della propria carriera universitaria, la facoltà di optare per il più recente degli ordinamenti in vigore alla data del rinnovo dell'iscrizione»;

Vista la delibera del consiglio di facoltà di ingegneria del 2 dicembre 1998 con la quale si approva la variazione di statuto limitatamente al corso di laurea in ingegneria edile al fine di trasformare il precitato corso di laurea in corso di laurea in ingegneria edile-architettura;

Vista la direttiva comunitaria 85/384/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi;

Preso atto che altre sedi universitarie hanno già inserito nel proprio statuto, a seguito di riformulazione del

preesistente corso di laurea in. ingegneria edile di cui al decreto ministeriale 22 maggio 1995, il corso di laurea in ingegneria edile-architettura con decreti rettorali; rileva in particolare che tale corso è conforme alla direttiva 85/384/CEE;

Valutata l'opportunità di procedere all'adeguamento dell'ordinamento del corso di laurea in ingegneria edile contemplato all'art. 2.2. dello statuto di questa Università nel corso di laurea in ingegneria edile/architettura nelle more della pubblicazione dei decreti ministeriali contenenti i criteri generali che presidieranno alla riforma dei corsi di studio universitari (decreti d'area) di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 95;

Ritenuta l'esigenza di adeguare l'ordinamento didattico dell'attuale corso di laurea in ingegneria edile mediante la sostituzione dello stesso con l'ordinamento didattico del corso di laurea in ingegneria edile-architettura, secondo quanto proposto dal consiglio di facoltà di ingegneria nella precitata seduta del 2 dicembre 1998;

Tenuto conto al riguardo che tale ordinamento, del quale si propone l'adozione, è, per tipologia e contenuti, conforme agli ordinamenti didattici approvati e vigenti presso le altre precitate sedi universitarie e sulle quali era stato espresso parere positivo dalla Commissione europea, comunicato con nota protocollo n. 03552 del 4 giugno 1998;

Viste le delibere degli organi accademici di questa Università, adottate in data 2 dicembre 1998 dal consiglio di facoltà di ingegneria ed in data 23 marzo 1999 dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico, relative alla modifica di statuto volta ad ottenere, per la facoltà di ingegneria, la trasformazione del corso di laurea in ingegneria edile nel corso di laurea in ingegneria edile-architettura conforme alla direttiva 85/384/CEE ed in particolare:

A) L'art. 2.2.1 relativo alla facoltà di ingegneria viene soppresso e sostituito dal seguente:

2.2.1 La facoltà di ingegneria conferisce:

1) la laurea in ingegneria civile;

2) la laurea in ingegneria edile-architettura;

3) la laurea in ingegneria elettronica;

4) la laurea in ingegneria meccanica;

5) la laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio.

B) Le tabelle B, C.1 e D.1.2 relative al corso di laurea in ingegneria edile vengono soppresse.

C) Dopo l'art. 2.2.5 viene inserito l'art. 2.2.6 relativo all'ordinamento didattico del corso di laurea in ingegneria edile-architettura (allegato n. 1 parte integrante della medesima deliberazione).

D) Tutte le disposizioni che riguardano il corso di laurea in ingegneria edile-architettura di cui al precitato art. 2.2.6 ne regolano in toto l'ordinamento e prevalgono, limitatamente al corso di laurea stesso, su quelle generali riguardanti la facoltà.

Visti l'art. 17, commi 95, 101 e 119, della legge n. 127 del 15 maggio 1997 e le note ministeriali n. 2079 del 5 agosto 1997 e n. 1/1998 del 16 giugno 1998.

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 2.2.1 relativo alla facoltà di ingegneria viene soppresso e sostituito dal seguente:

2.1.1 La facoltà di ingegneria conferisce:

1) la laurea in ingegneria civile;

2) la laurea in ingegneria edile-architettura;

3) la laurea in ingegneria elettronica;

4) la laurea in ingegneria meccanica;

5) la laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio.

Le tabelle B, C.1 e D.1.2 relative al corso di laurea in ingegneria edile vengono soppresse;

Dopo l'art. 2.2.5 viene inserito il seguente art. 2.2.6 relativo all'ordinamento didattico del corso di laurea in ingegneria edile-architettura, conforme alla normativa europea.

Tutte le disposizioni che riguardano il corso di laurea in ingegneria edile-architettura di cui al seguente art. 2.2.6 ne regolano in toto l'ordinamento e prevalgono, limitatamente al corso di laurea stesso, su quelle generali riguardanti la facoltà.

Art. 2.2.6.

CORSO DI LAUREA
IN INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA

Art. 1.

Obiettivi del corso di laurea

1.1. Il corso di laurea in ingegneria edile-architettura ha un ordinamento specificamente strutturato nel rispetto della direttiva 85/384/CEE concernente i diplomi, certificati ed altri titoli che danno accesso, nell'UE, alle attività del settore dell'architettura.

1.2. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di dottore in ingegneria edile-architettura.

1.3. Il corso di laurea è articolato in tre orientamenti per consentire agli studenti di scegliere l'ambito in cui sviluppare la tesi di laurea.

1.4. In base al presente statuto il consiglio di corso di laurea predispone per ogni anno accademico il manifesto degli studi indicando gli insegnamenti e i laboratori progettuali obbligatori (vedi tabella *B*), nonché le materie opzionali di orientamento per sviluppare la tesi di laurea dando allo studente, per ogni orientamento, alternative sia per il 28° che per il 29° esame (vedi tabella *C*).

1.5. Obiettivo del corso di studio è quello di creare una figura professionale che alla specifica capacità progettuale a livello architettonico e urbanistico accompagni la padronanza degli strumenti relativi alla fattibilità costruttiva dell'opera ideata, fino a poterne seguire con competenza la corretta esecuzione sotto il profilo estetico, funzionale e tecnico-economico. Si attua, pertanto, una integrazione in senso qualitativo della formazione storico-critica con quella scientifica, secondo una impostazione didattica che concepisce la progettazione come processo di sintesi, per conferire a tale figura professionale pieno titolo per operare, anche a livello europeo, nel campo della progettazione architettonica e urbanistica.

1.6. L'impostazione della didattica è tale da assicurare l'acquisizione di capacità creative e di professionalità legate alla realtà operativa che si deve presupporre in continuo divenire; a tal fine sono ammessi modelli pedagogici innovativi e comunque equilibrati sotto il profilo umanistico e scientifico.

Art. 2.

Accesso al corso di laurea

2.1. L'iscrizione al corso di laurea è regolata dalle norme vigenti in materia di accesso agli istituti universitari.

2.2. Il numero degli iscritti è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990 e della direttiva comunitaria 384/85 CE.

2.3. Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di corso di laurea e sottoposte alla approvazione del consiglio di facoltà.

Art. 3.

Disposizioni specifiche riguardanti il corso di laurea

3.1. Per assicurare una idonea assistenza didattica gli insegnamenti progettuali devono essere frequentati da non più di sessanta allievi e quelli applicativi da non più di centoventi allievi; qualora il numero di studenti iscritti in corso ecceda tali limiti (con tolleranza fino al 20%) si dovranno sdoppiare gli insegnamenti interessati.

3.2. Tutti gli insegnamenti sono specifici per il corso di laurea.

Art. 4.

Ordinamento del corso di laurea

4.1. La durata del corso di laurea è stabilita in cinque anni.

4.2. L'attività didattica è di 4280 ore (vedi tabella *A*), con una tolleranza di ± 5%.

4.3. L'attività didattica è articolata in:

lezioni, impartite in ciascun insegnamento per dare le conoscenze formative di base e generali;

esercitazioni applicative;

esercitazioni progettuali;

laboratori progettuali, effettuati sotto la guida collegiale di più docenti, della medesima area disciplinare o di aree diverse, per accrescere negli allievi le capacità di analisi e di sintesi dei molteplici fattori che intervengono nella progettazione architettonica e urbanistica;

stages o tirocini, finalizzati a porre l'allievo in contatto diretto con il mondo professionale e con il settore dell'industria edilizia secondo specifici programmi predisposti dal consiglio di corso di laurea per ogni anno accademico; l'attività di tirocinio dovrà essere svolta in Italia o in un altro Paese della U.E. presso facoltà, studi professionali ed enti pubblici o privati che operano nel campo dell'architettura e/o dell'urbanistica.

4.4. L'ordinamento didattico è formulato con riferimento ad aree disciplinari intese come insiemi di discipline raggruppate, per le quali è definito il numero minimo di ore di attività didattica, in modo da raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi. In rapporto ai contenuti didattici e alle finalità formative che caratterizzano i singoli insegnamenti si hanno le seguenti aree disciplinari.

1. AREA DELLA STORIA DELL'ARCHITETTURA E DELL'ARTE.

In quest'area disciplinare si persegue l'obiettivo fondamentale di acquisire, attraverso un approccio sostanzialmente «umanistico», il metodo storico-critico come supporto indispensabile per operare nel campo dell'architettura. In particolare l'insegnamento relativo all'arte contemporanea tende a dare quelle conoscenze necessarie per la comprensione storica e la valutazione critica dell'opera d'arte. L'insegnamento dell'estetica, inoltre, fornisce uno strumento metodologico per la lettura, la comprensione critica e la valutazione delle specifiche qualità dell'opera architettonica, intesa nel senso più ampio del termine.

Le discipline riguardanti la storia dell'architettura sono finalizzate alla conoscenza delle vicende fondamentali che, dalle origini ad oggi, hanno caratterizzato l'evoluzione dell'architettura sotto l'aspetto sia edilizio che urbanistico, in rapporto al quadro politico, economico, sociale e culturale delle varie epoche; in particolare si affrontano i metodi e le tecniche di ricerca a livello analitico e critico dell'opera architettonica, considerata nella sua realtà e nei suoi significati in relazione alle cause, ai programmi, all'uso, agli aspetti costruttivi ed esaminata nel suo contesto anche ai fini dell'intervento sull'edilizia preesistente e sull'ambiente urbano. L'insegnamento della storia è fondamentale come formazione culturale propedeutica all'attività progettuale sviluppata con continuità nei cinque anni del corso di laurea.

2. AREA DELLA RAPPRESENTAZIONE E DEL RILIEVO.

Le discipline di questa area hanno l'obiettivo di formare capacità specifiche in ordine alla rappresentazione architettonica considerata nella sua duplice accezione di mezzo conoscitivo delle leggi geometriche che regolano la struttura formale, ma anche di atto espressivo e di comunicazione visiva dell'idea progettuale. Le competenze acquisite in questo campo costituiscono pertanto la base culturale e strumentale indispensabile tanto all'attività di progettazione, quanto alle operazioni di rilievo e di analisi interpretativa dell'architettura stessa.

In particolare gli insegnamenti relativi al disegno e al rilievo dell'architettura riguardano le basi teoriche e le conoscenze pratiche necessarie al raggiungimento della piena padronanza sia dei metodi fondamentali di rappresentazione che delle principali tecniche del linguaggio grafico e multimediali, ai fini della loro applicazione al processo progettuale in ogni sua fase, da quella di impostazione, a quella di elaborazione e approfondimento alle varie scale, a quella di definizione esecutiva secondo le norme e le convenzioni del disegno tecnico; trattano delle applicazioni di geometria descrittiva, fondamento della scienza della rappresentazione; affrontano infine le metodologie di rilievo architettonico e urbano, di tipo diretto e strumentale, con le conseguenti tecniche di restituzione metrica, morfologica e tematica.

L'insegnamento dell'informatica grafica, specifico per gli allievi del corso di laurea, riguarda le basi teoriche sui sistemi di elaborazione e sui linguaggi di programmazione, nonché le applicazioni relative alla progettazione architettonica e urbanistica assistita dal calcolatore.

Vengono inoltre impartite le conoscenze proprie della topografia classica e della fotogrammetria, in rapporto all'operatività nel campo architettonico e urbanistico.

3. AREA DELLA MATEMATICA E DELLA FISICA.

L'area comprende gli insegnamenti che riguardano specificamente la teoria e gli strumenti propri dell'analisi matematica, della geometria e della fisica.

L'offerta didattica, articolata secondo i suddetti settori disciplinari, persegue nel suo complesso una duplice finalità formativa: in termini generali, si propone di contribuire alla preparazione culturale per quanto attiene all'apprendimento del metodo scientifico e sperimentale come logica di pensiero e come principio di rigore nella prassi operativa; in termini più propriamente applicativi, è indirizzata a fornire le conoscenze fisico-matematiche necessarie per risolvere i vari problemi tecnici e tecnologici che si incontrano nella progettazione architettonica e nel costruire.

4. AREA ECONOMICA, GIURIDICA E SOCIOLOGICA.

L'area comprende le discipline finalizzate alla conoscenza delle problematiche di natura economica e

sociale, nonché dei vincoli giuridici che concorrono a definire il contesto di riferimento in cui si volge l'esercizio professionale, l'attuazione e la gestione nel campo dell'architettura e dell'urbanistica.

Gli aspetti economici sono affrontati approfondendo i principi e i metodi estimativi, con particolare riguardo alle tecniche di valutazione qualitativa e di stima dei costi delle opere edilizie, degli interventi urbanistici e infrastrutturali urbani.

Gli aspetti giuridici riguardano le conoscenze dei principali soggetti, tipi di obbligazione e norme legislative che regolano la realizzazione delle opere pubbliche e private e l'attività urbanistica.

Gli aspetti sociali riguardano quelli impliciti nella progettazione architettonica e urbana per soddisfare le esigenze dell'individuo e della collettività, in rapporto alla caratterizzazione del contesto insediativo e umano in cui si opera.

5. AREA DELLA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E DEL RESTAURO.

Le discipline di questa area sono rivolte alla formazione di competenze specifiche in merito alla progettazione architettonica, compresi il restauro e la ristrutturazione edilizia, secondo una impostazione didattica che concepisce la progettazione stessa come sintesi tra gli aspetti formali, funzionali e tecnico-costruttivi.

Gli insegnamenti sono impostati in modo da assicurare l'equilibrio tra «teoria» e «pratica»: da un lato vengono approfonditi i principi, i metodi e gli strumenti che presiedono al progetto, visti sotto il profilo storico-critico e rapportati alle tendenze più significative della ricerca architettonica contemporanea; dall'altro viene sviluppata un'ampia attività di sperimentazione progettuale nell'ambito delle esercitazioni.

L'obiettivo fondamentale è di garantire le condizioni per una preparazione culturale e una capacità operativa pienamente adeguate alla complessità dei contenuti propria del progetto di architettura ed è perseguito tramite una offerta didattica articolata che, con approcci diversificati secondo le varie discipline convergenti nell'area, conduce gradualmente alla piena padronanza del processo progettuale in ogni sua fase, da quella di ideazione e impostazione generale, a quella di sviluppo esecutivo e di definizione del dettaglio.

In particolare gli insegnamenti relativi alla progettazione architettonica approfondiscono, sia a livello metodologico che applicativo, i principi fondamentali della progettazione stessa come processo di sintesi tra forma, funzione e costruzione: i criteri di configurazione, conformazione e distribuzione degli spazi come coerente risposta alle esigenze dell'uomo; i caratteri tipologici, morfologici e linguistici dell'organismo architettonico, anche alla luce delle loro motivazioni storiche; le correlazioni tra l'opera di architettura e il contesto di appartenenza, inteso nel senso più ampio del termine; la fattibilità costruttiva dell'opera e il ruolo della tecnica nella sintesi progettuale, attraverso lo studio degli elementi costruttivi e di fabbrica, nonché dei procedimenti di realizzazione, visti nella loro coerenza sia con la concezione formale che con il programma funzionale del progetto di architettura.

Le discipline relative al restauro sono indirizzate a fornire le conoscenze necessarie per operare con piena competenza storico-tecnica nel campo della tutela e del recupero del patrimonio architettonico esistente. Riguardano in particolare: i fondamenti teorici dell'azione di tutela, visti anche nella loro evoluzione storica; le tecniche di indagine archivistica per la comprensione dell'opera sotto il profilo storico, formale e costruttivo; i metodi di indagine diretta e indiretta per la diagnosi dei fenomeni di degrado; i metodi di intervento conservativo, nonché quelli relativi al progetto di ristrutturazione e di risanamento.

6. AREA DELL'URBANISTICA.

L'area comprende gli insegnamenti finalizzati alla conoscenza delle problematiche specifiche e interdisciplinari che riguardano il progetto della città e all'acquisizione dei metodi e degli strumenti per la redazione dei piani alle varie scale.

Gli insegnamenti del settore urbanistico sono volti: alla conoscenza teorica e pratica delle varie tipologie di piano; alla comprensione del ruolo che queste hanno nel processo di trasformazione degli insediamenti, analizzandone anche l'evoluzione storica; alla acquisizione di capacità progettuali dei piani sotto il profilo formale, funzionale e socioeconomico, dotandoli dei relativi riferimenti normativi; alla progettazione di interventi specifici a scala urbana, di nuovo impianto o di recupero, compresa la valutazione dei problemi attuativi e di impatto ambientale.

7. AREA DELLA PRODUZIONE EDILIZIA E DELLE TECNOLOGIE EDILIZIE.

L'area comprende gli insegnamenti che, con contenuti disciplinari articolati, concorrono nell'insieme a fornire le conoscenze di base e specialistiche in merito agli aspetti tecnologici propri dell'architettura e dell'urbanistica.

L'offerta didattica approfondisce i seguenti aspetti specifici:

tecnologia di produzione e lavorazione dei materiali: loro caratteristiche chimico-fisiche e di attitudine

ai diversi impieghi; tecnologia dei componenti edilizi, studiati sotto i profili della loro progettazione, produzione con metodi industriali o artigianali, caratteristiche prestazionali e di quantità, attitudine a integrarsi in. sistemi costruttivi complessi;

i principi teorici e le modalità applicative della fisica tecnica e dell'impiantistica, finalizzati al controllo ambientale degli spazi architettonici nei loro aspetti igrotermici, illuminotecnici, elettrotecnici e acustici;

le tecniche di progettazione e organizzazione del cantiere, la progettazione e la gestione delle fasi e dei cicli di lavorazione, le tecniche di esecuzione dei sottosistemi tecnologici;

le caratteristiche morfologiche e le tecnologie costruttive delle infrastrutture, sia idrauliche che stradali, relative alle opere di urbanizzazione primaria.

La finalità metodologica generale che accomuna gli insegnamenti dell'area è sviluppare le capacità di integrazione, nell'ambito della sintesi progettuale, tra le suddette conoscenze specialistiche e le scelte architettoniche e urbanistiche.

8. AREA DELLA PROGETTAZIONE E DELLE TECNOLOGIE DELLE STRUTTURE.

L'insegnamento delle discipline dell'area è finalizzato all'acquisizione delle conoscenze relative alla comprensione del comportamento dei materiali naturali e artificiali e dei sistemi strutturali volti a garantire la stabilità delle opere di architettura.

Sono oggetto di specifico studio:

le conoscenze inerenti la meccanica dei solidi;

le condizioni di stabilità o di dissesto statico di fabbricati e altri manufatti;

le modalità e i comportamenti delle varie tipologie strutturali;

i metodi di progettazione e dimensionamento delle strutture di nuova costruzione secondo le specifiche caratteristiche dei materiali impiegati (murature, cemento armato, acciaio, legno);

i metodi di consolidamento e la ristrutturazione statica dei fabbricati;

le basi teoriche e sperimentali relative alle opere di fondazione in rapporto alla capacità di resistenza dei terreni.

L'integrazione delle conoscenze specifiche dell'area nella più generale sintesi progettuale avverrà attraverso laboratori progettuali a carattere interdisciplinare coordinati con l'area della progettazione architettonica e del restauro.

4.5. Il monte ore destinato alle aree 1 (storia dell'architettura e dell'arte), 2 (rappresentazione e rilievo), 5 (progettazione architettonica e restauro) e 6 (urbanistica), ivi compreso il laboratorio progettuale per le tesi di laurea (di 300 ore), è di 2.720 ore, pari al 64% delle ore complessive del corso.

4.6. L'ordinamento didattico è ripartito in:

insegnamenti e laboratori obbligatori, per un totale di 3.740 ore (27 esami più i relativi laboratori progettuali), attribuite alle aree disciplinari in accordo con l'allegata tabella *B;*

insegnamenti e laboratori di orientamento per la tesi di laurea, comprendenti 240 ore di insegnamento (28° e 29° esame) e un laboratorio progettuale di 300 ore, per consentire agli allievi, in accordo con l'allegata tabella *C,* 3 orientamenti opzionali;

stages o tirocini, che all'inizio di ogni anno accademico il consiglio di corso di laurea potrà programmare, per un massimo di 200 ore, in base alle possibilità di collaborazione con facoltà, studi professionali ed enti pubblici o privati che operano nel campo dell'architettura e/o dell'urbanistica.

4.7. L'ordinamento didattico è organizzato in:

insegnamenti di base monodisciplinari, pari a 80 ore di insegnamento (60 ore di lezioni e 20 ore di esercitazioni);

insegnamenti di base integrati (massimo tre moduli coordinati, nessuno dei quali inferiore a 40 ore, impartiti anche da più docenti che faranno parte della stessa commissione di esame), per un totale di 120 ore per insegnamento, comprensive di lezioni ed esercitazioni;

insegnamenti applicativi monodisciplinari, pari a 120 ore di insegnamento (60 ore di lezioni e 60 ore di esercitazioni);

insegnamenti applicativi integrati (massimo tre moduli coordinati, nessuno dei quali inferiore a 40 ore, impartiti anche da più docenti che faranno parte della stessa commissione di esame), per un totale di 120 ore per insegnamento, comprensive di lezioni ed esercitazioni;

insegnamenti progettuali, monodisciplinari, pari a 120 ore per insegnamento, comprensive di 60 ore di lezione e 60 ore di esercitazioni progettuali coordinate con i laboratori progettuali;

laboratori progettuali, pari a 60 ore, gestiti dagli insegnamenti progettuali monodisciplinari in modo autonomo o integrati tra loro per anno di corso su parere del consiglio di corso di laurea;

insegnamenti storico-critici, monodisciplinari o integrati, pari a 120 ore per insegnamento (massimo due moduli coordinati, nessuno dei quali inferiore a 40 ore).

4.8. I programmi degli insegnamenti e dei laboratori di cui al punto 4.7. devono essere formulati in base ai contenuti indicati nell'allegata tabella *D* e pubblicati ogni anno sull'ordine degli studi della facoltà.

4.9. Gli esiti dell'attività svolta dallo studente sono accertati attraverso esami di profitto che complessivamente devono essere 29.

4.10. Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve avere sostenuto con esito positivo gli esami previsti dal proprio piano di studi e partecipato regolarmente ai laboratori progettuali e agli stages o tirocini.

4.11. La tesi di laurea riguarda temi inerenti la progettazione architettonica e/o urbanistica ed è didatticamente assistita da un laboratorio progettuale di 300 ore (vedi tabella *C)*.

4.12. Durante il primo triennio del corso di laurea lo studente dovrà dimostrare, attraverso specifiche prove di idoneità, la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. Le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di corso di laurea.

Art. 5.

Frequenza e assistenza nei laboratori progettuali

5.1. La frequenza ai laboratori progettuali è obbligatoria e dovrà essere attestata per ogni allievo entro il 31 ottobre di ciascun anno accademico; l'attestato esenta dal dover rifrequentare il laboratorio, qualora l'allievo abbia svolto le elaborazioni minime stabilite dal consiglio di corso di laurea o si ritenga che sia in grado di espletarle entro sei mesi dalla scadenza ufficiale. La frequenza non potrà essere inferiore all'80% delle ore prestabilite in orario.

5.2. Per assicurare una idonea assistenza didattica, esercitazioni e laboratori progettuali devono essere organizzati in modo da garantire il controllo individuale dell'attività progettuale. Pertanto l'assistenza alle esercitazioni e ai laboratori progettuali deve essere effettuata per gruppi di allievi non superiori a 20.

5.3. Per rispettare la prescrizione del comma precedente, la facoltà potrà ricorrere alla collaborazione di liberi professionisti qualificati, di esperti appartenenti alla pubblica amministrazione (comandati o con specifica autorizzazione), di dottori di ricerca (da impegnare con contratto a termine o mediante borse biennali). A tale scopo potranno essere stipulati contratti di diritto privato e convenzioni con enti pubblici e privati, industrie o imprese.

5.4. Per svolgere l'attività di laboratorio dovrà essere messo a disposizione degli allievi materiale didattico sia per consultazione (pubblicazioni, riviste, audiovisivi, ecc.), sia per elaborazione (computer, attrezzature per il disegno e la modellistica, ecc.)

5.5. L'attività degli studenti in ciascun laboratorio progettuale o applicativo sarà verificata, in base a modalità stabilite all'inizio di ogni anno accademico dal consiglio di corso di laurea, nell'ambito dell'esame relativo all'insegnamento a cui è affidata la gestione del laboratorio stesso.

Art. 6.

Visite di istruzione e stages

6.1. Per il completamento formativo degli allievi:

a) si effettueranno, nell'ambito delle esercitazioni, visite guidate da docenti ed esperti riguardanti opere significative di architettura e/o di urbanistica, musei, cantieri ed industrie, secondo un programma predisposto dal consiglio di corso di laurea all'inizio di ogni anno accademico;

b) in base alle risorse disponibili e a un programma coordinato del consiglio di corso di laurea, si effettueranno viaggi di istruzione in Italia e/o in altri Paesi, a cui potranno partecipare allievi degli anni di corso dal 2° al 5°.

Art. 7.

Esami all'estero

7.1. Ai sensi della normativa vigente è data la possibilità di svolgere esami all'estero, in particolare nell'Unione europea, secondo un regolamento redatto dal consiglio di corso di laurea.

Art. 8.

Abbreviazione di corso per laureati in architettura

8.1. I laureati in architettura che hanno sostenuto l'esame di laurea dopo l'entrata in vigore del presente decreto potranno acquisire il titolo di dottore in ingegneria edile-architettura dopo aver seguito un corso di

laurea abbreviato; gli esami da sostenere, in numero non superiore a 4, saranno determinati dal consiglio di corso di laurea sulla base del *curriculum* del candidato, che dovrà svolgere la propria tesi di laurea su argomenti riguardanti la progettazione integrata, frequentando il relativo laboratorio progettuale di 300 ore.

Art. 9.

Ammissioni, passaggi e norme transitorie

9.1. Il consiglio di facoltà, su parere del consiglio di corso di laurea, redigerà un regolamento in merito.

TABELLA *A*

NUMERO DI INSEGNAMENTI LABORATORI PROGETTUALI E MONTE ORE

29 insegnamenti (M: monodisciplinari; I: integrati)	3.200 ore
13 laboratori (L) progettuali	780 ore
1 laboratorio (LT) progettuale per la tesi di laurea	300 ore
Per complessive	4.280 ore

TABELLA *B*

INSEGNAMENTI E LABORATORI OBBLIGATORI

27 insegnamenti

Lezioni	1.720
Esercitazioni applicative	640
Esercitazioni progettuali	600
Ore totali	2.960
Laboratori progettuali	780

1. AREA DELLA STORIA DELL'ARCHITETTURA E DELL'ARTE.

2 insegnamenti

Lezioni	160
Esercitazioni applicative	80
Esercitazioni progettuali	—
Ore totali	240
Laboratori progettuali	60

2 insegnamenti storico-critici, monodisciplinari o integrati:

M - storia dell'architettura 1 - (settore H12X) (2° anno);

M - storia dell'architettura 2 - (settore H12X) (4° anno).

1 laboratorio progettuale:

L - laboratorio progettuale integrato con insegnamenti dell'area della progettazione architettonica e del restauro, secondo quanto stabilito nell'art. 4.7. (2° anno).

2. AREA DELLA RAPPRESENTAZIONE E DEL RILIEVO.

3 insegnamenti

Lezioni	200
Esercitazioni applicative	—
Esercitazioni progettuali	120
Ore totali	320
Laboratori progettuali	120

2 insegnamenti applicativi, monodisciplinari:

M - disegno dell'architettura 1 (settore H11X) (1° anno); M - rilievo dell'architettura (settore H11X) (3° anno); oppure M - disegno dell'architettura 1 (settore H11X) (1° anno); M - disegno dell'architettura 2 (settore H11X) (3° anno);

1 insegnamento di base, monodisciplinare:

M - informatica grafica (edili) (settore K05A) (2° anno);

2 laboratori progettuali:

L - laboratorio progettuale, integrabile secondo quanto stabilito al punto 4.7. (1° anno); L - laboratorio per applicazioni CAD, integrabile secondo quanto stabilito al punto 4.7. (2° anno).

3. AREA DELLA MATEMATICA E DELLA FISICA.

4 insegnamenti

Lezioni 240

Esercitazioni applicative 80

Esercitazioni progettuali . . . . —

Ore totali . . . 320

Laboratori progettuali . . . . —

1 insegnamento di base, monodisciplinare:

M - geometria (settore A01C) (1° anno);

2 insegnamenti di base, monodisciplinari:

M - analisi matematica 1 (settore A02A) (1° anno);
M - analisi matematica 2 (settore A02A) (2° anno);

1 insegnamento di base, monodisciplinare:

M - fisica generale (settore B01A) (1° anno).

4. AREA ECONOMICA, GIURIDICA E SOCIOLOGICA.

2 insegnamenti

Lezioni 120

Esercitazioni applicative 120

Esercitazioni progettuali . . . . —

Ore totali . . . 240

Laboratori progettuali . . . . —

1 insegnamento applicativo, monodisciplinare: M - economia ed estimo civile (settore H15X),

oppure

M - estimo (settore H15X) (5° anno);

1 insegnamento applicativo, integrato tra:

I - diritto urbanistico (settore N10X):

legislazione delle oo.pp. e dell'edilizia (settore N10X);

sociologia o sociologia urbana (settore Q05A) (3° anno).

5. AREA DELLA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E DEL RESTAURO.

6 insegnamenti

Lezioni 360

Esercitazioni applicative . . . . —

Esercitazioni progettuali 360

Ore totali . . . 720

Laboratori progettuali 360

6 insegnamenti progettuali, monodisciplinari:

M - architettura e composizione architettonica 1 (settore H10A) (1° anno);

M - architettura e composizione architettonica 2 (settore H10A) (4° anno);

M - architettura e composizione architettonica 3 (settore H10A) (5° anno);

M - architettura tecnica 1 (settore H08A) (2anno);

M - architettura tecnica 2 (settore H08A) (3° anno);

M - restauro architettonico (settore H13X) (3° anno).

6 laboratori progettuali:

L - 6 laboratori progettuali, ognuno gestito in modo autonomo da uno degli insegnamenti sopra indicati oppure integrabile secondo quanto stabilito al punto 4.7.

6. AREA DELL'URBANISTICA.

2 insegnamenti

Lezioni 120

Esercitazioni applicative . . . . —

Esercitazioni progettuali 120

Ore totali . . . 240

Laboratori progettuali 120

2 insegnamenti progettuali, monodisciplinari:

M - urbanistica 1 (settore H14B) (1° anno);

M - tecnica urbanistica (settore H14A) (5° anno);

oppure,

M - urbanistica 1 (settore H14B) (1° anno);

M - urbanistica 2 (settore H14B) (5° anno).

2 laboratori progettuali:

L - 2 laboratori progettuali, ognuno gestito in modo autonomo da uno degli insegnamenti sopra indicati oppure integrabile secondo quanto stabilito al punto 4.7.

7. AREA DELLA PRODUZIONE EDILIZIA E DELLE TECNOLOGIE EDILIZIE.

4 insegnamenti

Lezioni	280
Esercitazioni applicative	160
Esercitazioni progettuali	—
Ore totali . . .	440
Laboratori progettuali	60

1 insegnamento di base, monodisciplinare:

M - chimica (settore C06X) oppure scienza e tecnologia dei materiali (settore I14A) (2° anno);

2 insegnamenti applicativi, monodisciplinari o integrati:

M - fisica tecnica (settore I05B) oppure I - fisica tecnica (settore I05B) + impianti tecnici (settore I05B) (3° anno); M - costruzioni idrauliche (urbane) (settore H01B) (5° anno);

1 insegnamento applicativo, monodisciplinare o integrato:

M - organizzazione del cantiere (settore H08B) oppure tecnologia degli elementi costruttivi (settore H08B) oppure I - organizzazione del cantiere (settore H08B) + tecnologia degli elementi costruttivi (settore H08B) (4° anno).

1 laboratorio progettuale:

L - laboratorio progettuale di tecnologie edilizie (settore H08B), integrabile secondo quanto stabilito al punto 4.7. (4° anno).

8. AREA DELLA PROGETTAZIONE E DELLE TECNOLOGIE DELLE STRUTTURE.

4 insegnamenti

Lezioni	240
Esercitazioni applicative	200
Esercitazioni progettuali	—
Ore totali . . .	440
Laboratori progettuali	60

1 insegnamento di base, monodisciplinare:

M - statica (settore H07A), oppure, meccanica razionale (settore A03X) (2° anno);

2 insegnamenti applicativi; monodisciplinari:

M - scienza della costruzioni (settore H07A) (3° anno); M - tecnica della costruzioni (settore H07B) (4° anno);

1 insegnamenti applicativo, monodisciplinare:

M - fondamenti di geotecnica (settore H06X)

oppure,

M - geotecnica (settore H06X) (4° anno);

1 laboratorio progettuale:

L - laboratorio progettuale integrabile secondo quanto stabilito al punto 4.7. (4° anno).

TABELLA *C*

INSEGNAMENTI OPZIONALI E LABORATORI PER LA TESI DI LAUREA

[5° anno]

2 insegnamenti

Lezioni	120
Esercitazioni applicative	—
Esercitazioni progettuali	120
Ore totali . . .	240
Laboratori progettuali	300

ORIENTAMENTO *A*

28° Esame.

1 insegnamento progettuale monodisciplinare tra:

M - architettura e composizione architettonica 4 (settore H10A); M - progettazione urbanistica (settore H14B); M - caratteri distributivi e costruttivi degli edifici (settore H08A).

29º Esame.

1 insegnamento, applicativo o progettuale, monodisciplinare, tra:

M - architettura sociale (settore H10A); M - costruzioni in zona sismica (settore H07B); M - topografia (settore H05X);

M - costruzione di strade, ferrovie e aeroporti (settore H03X);

M - infrastrutture viarie urbane e metropolitane (settore H03X);

M - tecniche della rappresentazione (settore H11X).

Laboratorio progettuale.

LT - laboratorio progettuale per la tesi di laurea di 300 ore, secondo quanto stabilito al punto 4.11.

ORIENTAMENTO *B*

28º Esame.

1 insegnamento progettuale monodisciplinare tra:

M - recupero e conservazione degli edifici (settore H08A);

M - architettura e composizione architettonica 4 (settore H10A);

M - architettura tecnica 3 (settore H08A).

29º Esame.

1 insegnamento, applicativo o progettuale, monodisciplinare tra:

M - riabilitazione strutturale (settore H07B);

M - rilievo dell'architettura (settore H11X) (se non è compreso tra gli insegnamenti obbligatori);

M - fotogrammetria (settore H05X);

M - chimica e tecnologia del restauro e della conservazione dei materiali (settore I14A);

M - problemi strutturali dei monumenti e dell'edilizia storica (settore H07B);

M - tecniche di produzione e conservazione dei materiali edili (settore H08B);

M - organizzazione del cantiere (settore H08B);

M - rilievo fotogrammetrico dell'architettura (settore H11X).

Laboratorio progettuale.

LT - laboratorio progettuale per la tesi di laurea di 300 ore, secondo quanto stabilito al punto 4.11.

ORIENTAMENTO *C*

28º Esame.

1 insegnamento progettuale monodisciplinare tra:

M - architettura delle grandi strutture (settore H08A);

M - costruzioni edili (settore H08B).

29º Esame.

1 insegnamento, applicativo o progettuale, monodisciplinare, tra:

M - impianti tecnici (settore I05B) (*);

M - programmazione e costi per l'edilizia (settore H08B);

M - disegno automatico (settore H11X);

M - progetto di strutture (settore H07B);

M - tecniche di produzione e conservazione dei materiali edili (settore H08B);

M - organizzazione del cantiere (settore H08B);

M - teoria e progetto delle costruzioni in acciaio (settore H07B);

M - progettazione degli elementi costruttivi (settore H08A).

Laboratorio progettuale.

LT - laboratorio progettuale per la tesi di laurea, di 300 ore secondo quanto stabilito al punto 4.11.

(*) Se non compreso tra gli insegnamenti obbligatori.

TABELLA *D*

ELENCO INSEGNAMENTI E LABORATORI PROGETTUALI A STATUTO

(Con sintetica individuazione dei contenuti)

1. AREA DELLA STORIA DELL'ARCHITETTURA E DELL'ARTE.

OB - *Storia dell'architettura I* (settore H12X) [2º].

Il corso propone una trattazione dei singoli periodi mettendo in risalto le caratteristiche spaziali, formali, stilistiche, tipologiche e costruttive delle opere più

significative; vengono illustrate e delineate le scuole, le correnti e gli autori più rappresentativi nei vari periodi storici.

OB - *Storia dell'architettura 2* (settore H12X) [4°].

L'insegnamento tende a fornire una conoscenza storico-critica delle principali esperienze dell'architettura contemporanea, dalle origini dell'architettura moderna alle correnti dell'architettura attuale; lo scopo è di completare la formazione culturale dell'allievo derivante dallo studio dell'architettura del passato.

L - *Laboratorio progettuale* [2°].

Elaborazioni sul tema della storia dell'architettura integrate con insegnamenti dell'area della progettazione architettonica e del restauro e/o della rappresentazione.

2. AREA DELLA RAPPRESENTAZIONE E DEL RILIEVO.

OB - *Disegno dell'architettura (1-2)* (settore H11X) [1°-3°].

I corsi si pongono come obiettivo la ricerca e l'insegnamento dei metodi e degli strumenti che consentono di «leggere, vedere e disegnare» lo spazio architettonico; si eseguono applicazioni pratiche di differenti modi e tecniche di rappresentazione architettonica.

OB - *Informatica grafica* (settore K05A) [2°].

Il corso fornisce le basi teoriche e gli strumenti operativi per l'utilizzazione dell'informatica a supporto della progettazione architettonica e urbanistica; si studiano le nozioni fondamentali dell'informatica, i principali linguaggi di programmazione, le caratteristiche dell'elaboratore e la struttura dei sistemi per la grafica architettonica; nelle esercitazioni si esegue un progetto utilizzando il CAD.

OP - *Rilievo dell'architettura* (settore H11X) [5°] - (se non è compreso tra gli insegnamenti obbligatori del 3° anno).

Si trattano i fondamenti teorici del rilevamento finalizzato all'architettura e all'urbanistica, con riferimenti storici e cenni ai metodi attuali; vengono effettuate esperienze di rilievo e di restituzione grafica.

OP - *Disegno automatico* (settore H11X) [5°].

Il corso si propone di mettere a disposizione della rappresentazione e del progetto dell'architettura e del territorio lo strumento della grafica computerizzata, intesa come ampio campo di sperimentazione sia della rappresentazione codificata che settore di indagine di nuove forme di immagine dell'architettura: esercitazioni pratiche saranno elaborate con l'uso di software di rappresentazione, progettazione e modellazione.

OP - *Tecniche della rappresentazione* (settore H11X) [5°].

Il linguaggio grafico all'interno dell'iter progettuale prevede l'uso di eidotipi, diagrammi strutturali, funzionali, di movimento, ergonomici, operazioni di rendering, realizzazione di modelli con l'uso di software vari di grafica, con particolare riferimento alla progettazione del prodotto industriale; le esercitazioni metteranno in luce la capacità del progettista di un prodotto industriale di avvalersi delle tecniche elencate.

OP - *Topografia* (settore H05X) [5°].

Il corso fornisce un supporto operativo alla pratica architettonica e urbanistica mediante acquisizione di specifiche competenze in materia di strumenti e metodi per il rilievo e la restituzione planimetrica e altimetrica, con riferimento anche ai sistemi fotogrammetrici: si svolge anche un'attività pratica, con approccio diretto alle apparecchiature.

OP - *Fotogrammetria* (settore H05X) [5°].

I principi del rilievo e della rappresentazione fotografica: i sistemi di riferimento spaziali, planimetrici e altimetrici; le tecniche di rilievo a scopi cartografici e architettonico-urbanistici; gli strumenti per la presa fotogrammetrica; le esercitazioni consistono nella progettazione e nella esecuzione di un rilievo con metodi fotogrammetrici analitici.

L - *Laboratorio progettuale* [1°].

Elaborazioni progettuali a carattere elementare sul tema dell'architettura per la residenza, l'attività didattica del laboratorio è coordinata con discipline delle aree 1, 6.

L - *Laboratorio per applicazioni CAD* [2°].

Elaborazioni a carattere pratico relative all'utilizzazione del CAD nell'ambito della progettazione architettonica e urbana.

3. AREA DELLA MATEMATICA E DELLA FISICA.

OB - *Analisi matematica (1-2)* (settore A02A) [1°-2°].

I due corsi forniscono al tempo stesso un approccio culturale al metodo scientifico e una conoscenza degli strumenti matematici fondamentali per affrontare dal punto di vista analitico i problemi tecnici e tecnologici sottesi dal progettare e dal costruire per l'architettura.

OB - *Geometria* (settore A01C) [1°].

Il corso si propone di dare le conoscenze basilari per quanto attiene la geometria analitica e la geometria descrittiva, in tutti gli aspetti direttamente e indirettamente connessi con l'identificazione sul piano e nello spazio di forme geometriche.

OB - *Fisica generale* (settore B01A) [1°].

Vengono affrontati tutti i campi della fisica tradizionale, dalla meccanica alla termodinamica con riferimenti anche all'elettromagnetismo e all'ottica geometrica, con una trattazione rivolta agli aspetti teorici ma altresì agli aspetti legati al progettare e al costruire.

4. AREA ECONOMICA, GIURIDICA E SOCIOLOGICA.

OB - *Economia ed estimo civile* (settore H15X) [5°].

Si affrontano gli aspetti economici della pratica architettonica e urbanistica approfondendo i principi e i metodi estimativi, con particolare riguardo alle tecniche di valutazione qualitativa e di stima dei costi delle opere edilizie, degli interventi urbanistici e infrastrutturali urbani.

OB - *Diritto urbanistico* (settore N10X) [3°].

Si studia l'evoluzione della materia urbanistica e, in particolare, le norme, gli strumenti di piano regolatore e la pianificazione territoriale.

OB - *Legislazione delle oo.pp. e dell'edilizia* (settore N10X) [3°].

Gli aspetti trattati riguardano la conoscenza dei soggetti giuridici, dei tipi di obbligazione e delle norme legislative che regolano la realizzazione delle opere pubbliche e private e l'attività urbanistica; viene anche affrontato il tema della normativa di prevenzione ed antinfortunistica.

OB - *Sociologia* (settore Q05A) [3°].

Il corso affronta l'evoluzione storica della sociologia dai primi studi sulla società alle più recenti tendenze contemporanee, con particolare riferimento alla sociologia dell'arte intesa come studio del rapporto dialettico tra arte e società.

OB - *Sociologia urbana* (settore Q05A) [3°].

L'insegnamento della sociologia è, in questo corso, particolarmente rivolto verso la caratterizzazione del contesto insediativo e umano in cui opera il progettista, analizzando la stratificazione sociale e le formazioni urbane e territoriali, con riferimento ai mutamenti sociali delle società industriali mature.

5. AREA DELLA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E DEL RESTAURO.

OB - *Architettura e composizione architettonica I* (settore H10A) [1°].

Il corso introduce alla progettazione architettonica attraverso l'analisi critica di edifici significativi, realizzati dagli inizi del movimento moderno a oggi; si intende fornire conoscenze basilari sia sugli aspetti teorici che sugli strumenti di impostazione e controllo della progettazione architettonica; le esercitazioni progettuali consistono nel progetto di un organismo architettonico elementare.

OB - *Architettura e composizione architettonica 2* (settore H10A) [4°].

Nel corso si analizza la progettazione architettonica con particolare riguardo agli aspetti distributivo-funzionali ponendoli in stretta relazione con le valenze spaziali e morfologiche dell'organismo architettonico, nelle esercitazioni progettuali si studiano le tipologie degli edifici pubblici e privati a carattere collettivo.

OB - *Architettura e composizione architettonica 3* (settore H10A) [5°].

Nel corso si approfondiscono gli aspetti relativi all'evoluzione storica dell'organismo architettonico con particolare riguardo alla residenza e il rapporto tra tipologia edilizia e forma urbana; nelle esercitazioni progettuali si esegue il progetto di un complesso residenziale.

OB - *Architettura tecnica I* (settore H08A) [2°].

Nel corso si affronta la progettazione e realizzazione dell'organismo architettonico inteso come risultato di un processo di sintesi tra l'ideazione della forma e la fattibilità costruttiva; le esercitazioni progettuali consistono nel progetto di una abitazione unifamiliare.

OB - *Architettura tecnica 2* (settore H08A) [3°].

La concezione formale e il programma funzionale del progetto di architettura vengono messi in relazione con lo studio degli elementi costruttivi e di fabbrica, nonché dei procedimenti di realizzazione; nelle esercitazioni progettuali si affronta il tema della progettazione di una abitazione plurifamiliare.

OB - *Restauro architettonico* (settore H16X) [3°].

Il corso è indirizzato a fornire le conoscenze necessarie per operare con competenza storico-tecnica nel campo della tutela e del recupero del patrimonio architettonico esistente, anche sulla base dello studio dell'evoluzione storica delle teorie del restauro; le esercitazioni consistono in un progetto di restauro di un edificio di interesse storico.

OP - *Architettura tecnica 3* (settore H08A) [5°].

Si affronta la progettazione in rapporto all'articolazione del processo edilizio: il rapporto tra innovazione tecnologica ed espressione architettonica in opere significative dell'architettura contemporanea; la qualità del-

l'organismo edilizio; nelle esercitazioni progettuali si esegue il progetto di un organismo edilizio con impiego di sistemi industrializzati.

OP - *Recupero e conservazione degli edifici* (settore H08A) [5°].

Nel corso si analizzano le attuali tendenze progettuali ai fini del recupero e del restauro; si prospettano i metodi per la definizione del degrado e per il raffronto tra le tecniche costruttive tradizionali e quelle innovative; si esaminano le principali tecniche di risanamento e di consolidamento; le esercitazioni progettuali riguardano il recupero di un complesso preesistente con valori ambientali e/o storici.

OP - *Architettura e composizione architettonica 4* (settore H10A) [5°].

Il corso approfondisce le problematiche e i metodi della progettazione architettonica, riferendosi in particolare alle correlazioni tra l'opera di architettura e il contesto di appartenenza, inteso nel senso più ampio del termine; le esercitazioni progettuali sviluppano una progettazione architettonica con particolare attenzione al rapporto tra intervento e contesto.

OP - *Architettura delle grandi strutture* (settore H08A) [5°].

Nel corso la progettazione architettonica viene sviluppata con particolare riguardo agli aspetti funzionali di grandi complessi e di opere infrastrutturali che sono messi in relazione con le valenze spaziali e morfologiche dell'organismo architettonico; nelle esercitazioni progettuali si sperimentano le problematiche di coordinamento dei diversi aspetti che intervengono nella formulazione del progetto.

OP - *Caratteri distributivi e costruttivi degli edifici* (settore H08A) [5°].

Il corso propone lo studio della tipologia e dei caratteri tipologici come struttura logica dell'organismo architettonico, attraverso letture critiche di opere di architettura finalizzate all'individuazione dello specifico ruolo svolto dalle tipologie nell'impostazione del progetto; nelle esercitazioni progettuali si esegue il progetto di un edificio pubblico.

OP - *Progettazione degli elementi costruttivi* (settore H08A) [5°].

Nel corso si vogliono dare gli aspetti di metodo e di analisi per la progettazione dei componenti per l'edilizia, con specifico riferimento ai procedimenti industrializzati e in particolare all'industrial design; le esercitazioni progettuali consistono nel progetto di un componente architettonico da produrre industrialmente.

OP - *Architettura sociale* (settore H10A) [5°].

Il corso tratta i fattori sociali dello sviluppo urbano e territoriale, i problemi e le implicazioni sociali della produzione architettonica, la società industriale e l'alienazione umana, il rapporto tra progettazione urbanistica e problemi sociali e l'architettura vista come tramite tra le città e l'individuo; le esercitazioni progettuali riguardano il progetto di un edificio per servizi collettivi, con valutazioni delle implicazioni sociali nell'inserimento urbano.

L - *Laboratorio progettuale di architettura e composizione architettonica 1* [1°].

Elaborazioni progettuali a carattere elementare sul tema dell'architettura per i servizi; l'attività didattica del laboratorio è coordinata con discipline delle aree 1, 2, 5.

L - *Laboratorio progettuale di architettura e composizione architettonica 2* [4°].

Elaborazioni progettuali sul tema dell'architettura per la collettività, l'attività didattica del laboratorio è coordinata con discipline delle aree 2, 5, 6, 7.

L - *Laboratorio progettuale di architettura e composizione architettonica 3* [5°].

Elaborazioni progettuali sul tema dell'architettura per la residenza a carattere urbano; l'attività didattica del laboratorio è coordinata con discipline delle aree 1, 5, 6, 8.

L - *Laboratorio progettuale di architettura tecnica 1* [2°].

Elaborazioni progettuali a carattere esecutivo sul tema dell'architettura per la residenza unifamiliare; l'attività didattica del laboratorio è coordinata con discipline delle aree 2, 5.

L - *Laboratorio progettuale di architettura tecnica* 2 [3°].

Elaborazioni progettuali a carattere esecutivo sul tema dell'architettura per la residenza plurifamiliare; l'attività didattica del laboratorio è coordinata con discipline delle aree 5, 7, 8.

L - *Laboratorio progettuale del restauro architettonico* [3°].

Elaborazioni progettuali sul tema del restauro di edifici di interesse storico; l'attività didattica del laboratorio è coordinata con discipline delle aree 2, 7, 8.

6. AREA DELL'URBANISTICA.

OB - *Urbanistica 1* (settore H14B) [1°].

Nel corso si studia l'assetto degli insediamenti sotto il profilo analitico e sotto quello progettuale, si tratta la storia della pianificazione, i livelli e i settori della stru-

mentazione urbanistica, nonché le tecniche di elaborazione del piano urbanistico; le esercitazioni progettuali consistono nel progetto urbanistico di un piccolo insediamento con residenze e servizi.

OB - *Urbanistica 2* (settore H14B) [5°].

Il corso approfondisce le metodologie e gli strumenti per la pianificazione urbanistica, con particolare riferimento al ruolo della progettazione urbanistica nel processo di trasformazione dell'insediamento, nelle esercitazioni progettuali si esegue il progetto urbanistico di un insediamento di nuovo impianto o di recupero.

OB - *Tecnica urbanistica* (settore H14A) [5°].

Il corso studia il rapporto tra risorse ambientali e insediamenti, nonché le tecniche per la definizione degli interventi e la loro gestione; le esercitazioni progettuali consistono in progetti e/o piani a scala urbana con analisi del contesto ambientale, valutazione degli effetti urbanistici, e proposte di soluzioni alternative.

OP - *Progettazione urbanistica* (settore H14B) [5°].

Scopo del corso è fornire una specifica competenza per operare nel campo del town design, affrontandone i criteri generali, il rapporto con l'architettura e le relazioni con il paesaggio; nelle esercitazioni si esegue un progetto in un'area di rilevante valore urbanistico.

L - *Laboratorio progettuale di urbanistica 1* [1°].

Elaborazioni progettuali a carattere elementare sul tema della progettazione urbanistica; l'attività didattica del laboratorio è coordinata con discipline delle aree 1, 2, 4, 5.

L - *Laboratorio progettuale di urbanistica 2* [5°].

Elaborazioni progettuali complesse sul tema della progettazione urbanistica e del recupero urbano, l'attività didattica del laboratorio è coordinata con discipline delle aree 2, 5, 6.

7. AREA DELLA PRODUZIONE EDILIZIA E DELLE TECNOLOGIE EDILIZIE.

OB - *Chimica* (settore C06X) [2°].

Il corso tratta i fondamenti della chimica organica e inorganica, le strutture e le proprietà chimico-fisiche dei materiali da costruzione aspetti chimico-fisici del degrado dei materiali, cenni di chimica dell'inquinamento atmosferico.

OB - *Scienza e tecnologia dei materiali* (settore I14A) [2°].

Il corso tratta gli aspetti generali della chimica, i campi di applicazione nell'edilizia e le tecnologie dei materiali per le costruzioni edili: leganti aerei e idraulici, calcestruzzo, acciaio e leghe metalliche, materiali ceramici materie plastiche, legno, vetro, materiali compositi.

OB - *Fisica tecnica* (settore I05B) [3°].

Argomenti del corso sono: la trasmissione del calore; i campi termici; il flusso termico; gli scambiatori di calore, i collettori solari; i sistemi e i processi termodinamici; le macchine termiche e frigorifere; la climatizzazione degli ambienti e il benessere termoigrometrico; fondamenti di fotometria; fondamenti di acustica applicata.

OB - *Impianti tecnici* (settore I05B) [3°].

Si affrontano i caratteri generali dei principali impianti presenti nell'organismo architettonico: impianti di riscaldamento, di termoventilazione, di condizionamento, impianti ad energia solare impianti elettrici; impianti idrici, sanitari e antincendio; le esercitazioni riguardano il progetto di un impianto di un edificio per uffici.

OB - *Costruzioni idrauliche (urbane)* (settore H01B) [5°].

Il corso comprende: elementi di idraulica e di idrologia, costruzioni idrauliche urbane: sistemi di presa, raccolta e distribuzione dell'acqua; sistemi di approvvigionamento, sistemi di fognatura urbana e di trattamento dei liquami; fosse biologiche; le esercitazioni consistono nel progetto di fattibilità di un sistema di urbanizzazione primaria per un complesso residenziale.

OB - *Organizzazione del cantiere* (settore H08B) [4°].

Il corso analizza il progetto architettonico in rapporto alle tecnologie impiegabili in cantiere, i metodi e gli strumenti per la progettazione e l'organizzazione del cantiere (sia per nuove costruzioni che per il recupero e il restauro), le macchine e le attrezzature, la sicurezza e la prevenzione degli infortuni; le esercitazioni riguardano l'organizzazione e il progetto del cantiere per edifici multipiano.

OB - *Tecnologia degli elementi costruttivi* (settore H08B) [4°].

Argomenti del corso sono: gli elementi costruttivi nel processo edilizio: progettazione, produzione e controllo di qualità, gli elementi costruttivi nella storia delle tecniche edilizie, dai procedimenti autoctoni all'industrializzazione; gli elementi costruttivi e la prefabbricazione.

OP - *Costruzioni edili* (settore H08B) [5°].

Si affronta la progettazione in rapporto all'articolazione del processo edilizio; il rapporto tra innovazione tecnologica ed espressione architettonica in opere significative dell'architettura contemporanea la qualità dell'organismo edilizio; i metodi e le tecniche di progettazione architettonica assistita; nell'esercitazione progettuale si esegue il progetto di un organismo edilizio con impegno di sistemi industrializzati.

OP - *Chimica e tecnologia del restauro e della conservazione dei materiali* (settore I14A) [5º].

Il corso ha carattere specialistico ed è finalizzato al restauro e al recupero degli edifici; gli argomenti affrontati in particolare sono: la struttura cristallina e la microstruttura dei materiali; le proprietà fisiche e meccaniche dei principali materiali da costruzione e il degrado nel tempo; i possibili interventi di ripristino.

OP - *Costruzioni di strade, ferrovie e aeroporti* (settore H03X) [5º].

Organizzazione della viabilità stradale e ferroviaria; strade urbane; caratteristiche geometriche, sezioni tipo, intersezioni; aspetti morfologici delle sedi ferroviarie; tracciamento esecutivo, costruzione e stabilità del corpo stradale e cenni sulle costruzioni ferroviarie e aeroportuali; conduzione e controllo dei lavori.

OP - *Infrastrutture viarie urbane e metropolitane* (settore H03X) [5º].

La progettazione della viabilità nell'ambito dell'urbanistica e della pianificazione territoriale; le reti di distribuzione e le interferenze con le reti viarie; le strade e l'ambiente architettonico e urbano; gli impianti di trasporto: ferrovie metropolitane, metropolitane leggere, people movers e impianti speciali e innovativi; le infrastrutture viarie e l'arredo urbano.

OP - *Programmazione e costi per l'edilizia* (settore H08B) [5º].

Nel corso sono sviluppate le tecniche di stima, di controllo e di ottimizzazione dei costi di costruzione, i metodi di contabilizzazione nella realizzazione delle opere edili, le tecniche di gestione qualitativa dei costi nella fase di impostazione del progetto, la stima dei costi di manutenzione, l'analisi costi benefici.

OP - *Tecniche di produzione e di conservazione dei materiali edili* (settore H08B) [5º].

L'impiego dei materiali nella progettazione; gli aspetti prestazionali parziali e globali, valutati isolatamente e nel complesso dell'edificio; le metodologie per la scelta dei materiali in rapporto con il tipo di impiego, le prestazioni richieste e la «prefigurazione» del loro comportamento in servizio.

L - *Laboratorio progettuale di tecnologie edilizie* (settore H08B) [4º].

Elaborazioni progettuali sul tema del rapporto tra progettazione architettonica e produzione dei componenti edilizi; l'attività didattica del laboratorio è coordinata con discipline delle aree 5 e 7.

8. AREA DELLA PROGETTAZIONE E DELLE TECNOLOGIE DELLE STRUTTURE.

OB - *Meccanica razionale* (settore A03X) [2º].

Il corso ha l'obiettivo di fornire le basi teoriche per la trattazione analitica dei problemi statici e dinamici delle costruzioni; vengono studiate le grandezze fondamentali della meccanica, le forze e i vincoli, la statica e la dinamica dei corpi rigidi, le sollecitazioni equivalenti e il problema dell'equilibrio.

OB - *Statica* (settore H07A) [2º].

Il corso affronta specificamente la trattazione della statica come supporto teorico per lo studio della stabilità delle opere di architettura; viene proposto sia l'approccio analitico che quello grafico, in particolare vengono considerate le forze e le sollecitazioni equivalenti, i vincoli e il problema dell'equilibrio.

OB - *Geotecnica* (settore H06X) [4º].

Nel corso sono trattati: la costituzione e le caratteristiche dei terreni; le indagini geotecniche; nozioni teoriche e sperimentali relative alle opere di sostegno, alle fondazioni, alle strutture in terra e alle opere in sotterraneo; stabilità dei pendii e consolidamento dei terreni; interventi di bonifica e recupero.

OB - *Scienza delle costruzioni* (settore H07A) [3º].

Argomenti del corso sono: la cinematica e la statica dei sistemi articolati di corpi rigidi, la meccanica dei solidi deformabili e la resistenza dei materiali; la teoria elastica della trave, le caratteristiche della sollecitazione e la deformata delle travi; i sistemi iperstatici; i sistemi reticolari; la stabilità dell'equilibrio.

OB - *Tecnica delle costruzioni* (settore H07B) [4º].

Vengono trattate le nozioni fondamentali per la progettazione dei sistemi strutturali volti a garantire la stabilità delle opere di architettura: azioni dirette e indirette, vincoli, modelli di calcolo, misura della sicurezza con sistemi probabilistici; criteri di progettazione e di esecuzione; prove di carico; normativa.

OP - *Problemi strutturali dei monumenti e dell'edilizia storica* (settore H07B) [5º].

Il corso si basa su di un metodo di esame in forma intuitivo-qualitativa dei comportamenti strutturali, si analizzano i dissesti delle costruzioni, con particolare riferimento ad opere a carattere storico o monumentale, effettuando la scelta del restauro definendo criteri per la prevenzione; nelle esercitazioni si esegue un progetto di riabilitazione di un edificio o di un monumento.

OP- *Costruzioni in zona sismica* (settore H07B) [5°].

Richiami di sismologia e modelli probabilistici dell'azione sismica; modelli di calcolo e studio del comportamento di materiali ed elementi strutturali sottoposti ad azioni sismiche; progettazione e/o adeguamento antisismico di edifici in muratura, c.a. e acciaio; riferimenti normativi italiani ed europei.

OP- *Progetto di strutture* (settore H07B) [5°].

Il corso affronta la progettazione strutturale di opere in calcestruzzo armato e precompresso che presentano elementi di particolarità relativi alla configurazione e/o alla natura delle azioni; le esercitazioni consistono nel progetto di un organismo edilizio con verifica della stabilità condotta ricorrendo a metodi tradizionali e a metodi numerici.

OP- *Riabilitazione strutturale* (settore H07B) [5°].

Il corso affronta il problema del recupero e del rinforzo od adeguamento delle strutture edilizie esistenti. Le tematiche principali riguardano le tecniche e gli strumenti per il rilievo criticamente finalizzato agli interventi di riabilitazione, le analisi e le verifiche sui livelli di efficienza dell'esistente e le tecniche di recupero, secondo le diverse metodologie applicabili.

OP - *Teoria e progetto delle costruzioni in acciaio* (settore H07B) [5°].

Il corso ha lo scopo di fornire una competenza specifica sui problemi teorici ed esecutivi connessi con la progettazione e la costruzione di grandi coperture e di opere architettoniche ad ossatura metallica; nelle esercitazioni si esegue un progetto esecutivo di un organismo architettonico con ossatura in acciaio.

L - *Laboratorio progettuale* [4°].

Elaborazioni progettuali sul tema della sicurezza statica di edifici con ossatura portante in calcestruzzo armato o in acciaio, l'attività didattica del laboratorio è coordinata con discipline delle aree 5, 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ancona, 2 aprile 1999

Il rettore: PACETTI

99A3246

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO 30 marzo 1999.

Istituzione del diploma universitario per tecnici sanitari di radiologia medica.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1987, n. 2240, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia (seduta del 22 dicembre 1998);

Visto il decreto rettorale n. 310 del 30 marzo 1999, in sostituzione della delibera del senato accademico, la cui attività, in conseguenza della sentenza del TAR Sicilia, depositata il 13 gennaio 1999, è stata sospesa;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione (seduta del 30 marzo 1999);

Decreta:

Viene istituito il Diploma universitario per tecnici sanitari di radiologia medica presso l'Università degli studi di Palermo.

DIPLOMA UNIVERSITARIO PER TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA

Art. 1 *(Finalità, organizzazione, requisiti di accesso).* — 1.1 - L'Università - Facoltà di medicina e chirurgia - istituisce il corso di diploma universitario di tecnico sanitario di radiologia medica con sede presso l'istituto di radiologia.

Il corso ha durata di tre anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del diploma di «Tecnico sanitario di radiologia medica».

Il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso in relazione alle strutture proprie e a quelle convezionate è di 15.

1.2 - Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori sanitari in grado di svolgere, ai sensi del decreto ministeriale 26 settembre 1994, n. 746, e in conformità a quanto disposto dalla legge 31 gennaio 1983, n. 25, in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie, su prescrizione medica, tutti gli interventi che richiedono l'uso di radiazioni ionizzanti, sia artificiali che naturali, di energie termiche, ultrasoniche di risonanza magnetica, nonché gli interventi per la protezione fisica e dosimetrica.

Art. 2 *(Ordinamento didattico).* — 2.1 - Il corso di diploma prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche, studio clinico guidato, attività seminariali, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutoriale, attività di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento.

È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal II anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte ore complessivo.

L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.000 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il consiglio della scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

2.2 - Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella *A.*

Obiettivo didattico del corso è quello di far conseguire allo studente le basi per la conoscenza dei fenomeni fisici, biologici e fisiopatologici, le conoscenze dei principi di funzionamento delle strumentazioni diagnostiche e collaborare con il medico radiodiagnosta, il medico nucleare, con il fisico radioterapista e con il fisico sanitario agli atti diagnostici e terapeutici utilizzando le fonti radianti ed altre energie; nonché per effettuare interventi relativi alla protezione fisica e dosimetrica.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di diploma universitario:

Settori: A02A analisi matematica, B01A fisica generale, B01B fisica, B04X fisica nucleare e subnucleare, C03X chimica generale e inorganica, E06A fisiologia umana, E07X farmacologia, E09A anatomia umana, E10X biofisica medica, E13X biologia applicata, F04A patologia generale, F22A igiene generale e applicata, F22B medicina legale, F22C medicina del lavoro, K10X misure elettriche ed elettroniche, K05B informatica, K06X bioingegneria elettronica, F18X diagnostica per immagini e radioterapia.

2.3 - Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, rivolto a far acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale è specificato nella tabella *B.*

TABELLA *A* - *Obiettivi didattici, aree didattiche, piano di studio esemplificativo e relativi settori scientifico-disciplinari.*

I ANNO - I SEMESTRE.

Area A - Propedeutica (crediti: 7.0).

Obiettivo: lo studente deve essere in grado di applicare il metodo sperimentale allo studio dei fenomeni umani e tecnologici rilevanti per la professione, dimostrando di saper utilizzare allo scopo i principi fondamentali della fisica, della biofisica e dell'informatica applicati ai problemi tecnologici della diagnostica per immagini; lo studente deve altresì conoscere il ruolo

anatomo-funzionale delle diverse strutture biologiche nell'organizzazione della cellula e dell'organismo umano.

A.1 - Corso integrato di matematica, fisica, statistica e infomatica:

settori: A02A analisi matematica, B01B fisica, F01X statistica medica, K05B informatica.

A.2 - Corso integrato di fisica generale:

settori: B01A fisica generale, B01B fisica.

A.3 - Corso integrato di chimica generale organica e inorganica:

settori: B03X struttura delle materie, C03X chimica generale ed inorganica, C05X chimica organica.

A.4 - Corso integrato di anatomia umana sistematica e topografica:

settori: E09A anatomia umana, E09B istologia.

A.5 - Corso integrato di biologia e radiobiologia:

settore: E13X biologia applicata.

A.6 - Corso integrato di anatomia - fisiologia umana:

settore: E06A fisiologia umana, E09A anatomia umana.

A.7 - Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso servizi universitari ed ospedalieri (complessive 700 ore annue).

I ANNO - II SEMESTRE.

Area B - Patologia generale, principi di tecnologie radiodiagnostiche ed organizzazione della professione (crediti 7.0).

Obiettivo: lo studente deve essere in grado di conoscere le principali patologie con riferimento agli aspetti pertinenti agli effetti delle radiazioni ed alle tecniche e metodologie radiologiche nonché alle tecniche di trattamento radioterapiche.

B.1 - Corso integrato di patologia generale:

settore: F04A patologia generale.

B.2 - Corso integrato di tecniche di diagnostica per immagini I:

settori: E09A anatomia umana, F18X diagnostica per immagini e radioterapia.

B.3 - Corso integrato di apparecchiature dell'area radiologica:

settori: B01A fisica generale, F18X diagnostica per immagini e radioterapia, K06X bioingegneria elettronica.

B.4 - Corso integrato di misure elettriche ed elettronica:

settori: I17X elettrotecnica, K10X misure elettriche ed elettronica.

B.5. - Corso integrato di igiene ed organizzazione sanitaria:

settori: F22A igiene generale ed applicata.

B.6. - Attività di tirocinio guidato da effettuare presso servizi universitari ed ospedalieri (700 ore nell'intero anno).

II ANNO - I SEMESTRE.

Area C - Tecniche di diagnostica per immagini e radioterapia (crediti: 6.0).

Obiettivi: lo studente deve essere in grado di realizzare le principali incidenze e proiezioni radiografiche e conoscere le diverse tecniche procedurali di diagnostica per immagini; deve conoscere i principi generali dell'informatica e delle applicazioni informatiche nell'area radiologica, con riferimento all'archiviazione di immagini, di referti e di dati di interesse clinico sanitario; deve conoscere le modalità di uso diagnostico e terapeutico di radiazioni e traccianti radioattivi, nonché applicare le principali norme di radioprotezione.

C.1 - Corso integrato di tecniche di diagnostica per immagini II:

settori: F18X diagnostica per immagini e radioterapia, B01B fisica, K06X bioingegneria elettronica.

C.2 - Corso integrato di informatica ed archiviazione:

settori: K05B informatica, K05C cibernetica, K06X bioingegneria elettronica.

C.3 - Corso integrato di igiene ambientale e medicina del lavoro:

settori: F22A igiene generale ed applicata, F22C medicina del lavoro.

C.4 - Attività di tirocinio pratico guidato da effettuarsi presso serivizi universitari e ospedalieri.

II ANNO - II SEMESTRE.

Area D - Fisica e strumentazione, principi di radiobiologia e radioprotezione (crediti: 5.0).

Obiettivi: lo studente deve apprendere conoscenze sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti e di altre energie impiegate nelle diagnostica e/o nella radioterapia; deve conoscere le relative unità di misura, e deve essere reso edotto sulle caratteristiche principali di struttura e funzionamento delle apparecchiature utilizzate; deve inoltre essere in grado di scegliere ed utilizzare appropriate tecnologie materiali al fine di produrre immagini radiologiche e terapie radianti.

Lo studente inoltre deve apprendere i principi generali dell'interazione delle radiazioni con i sistemi viventi; deve apprendere le procedure di radioprotezione, decontaminazione ambientale, uso dei radionuclidi e marcatura dei radiocomposti.

D.1 - Corso integrato di fisica applicata alla strumentazione radiodiagnostica e radioterapica:

settori: B04X fisica nucleare e subnucleare, B01A fisica generale, K06X bioingegneria elettronica.

D.2 - Corso integrato di radiobiologia e radioprotezione:

settori: B01B fisica, E10X biofisica medica.

D.3 - Corso integrato di radiofarmaci:

settori: C03X chimica generale e inorganica, F18X diagnostica per immagini e radioterapia.

D.4 - Attività di tirocinio pratico guidato da effettuarsi presso strutture sanitarie universitarie e ospedaliere/(1.000 ore nell'intero anno).

III ANNO - I SEMESTRE.

Area E - Produzione e trattamento delle immagini diagnostiche (crediti: 4.0).

Obiettivi: lo studente deve conoscere tecnologie e materiali al fine di produrre immagini e terapie radianti; deve conoscere i parametri che caratterizzano le energie utilizzate per l'estrazione delle immagini; deve inoltre acquisire la conoscenza dei sistemi di rilevazione, archiviazione e trasmissione a distanza delle immagini; deve acquisire le conoscenze tecniche per l'esecuzione di indagini radiologiche, di ecografia, di tomografia computerizzata e risonanza magnetica nucleare (R.M.N.); infine, deve conoscere le problematiche etiche e deontologiche connesse con la professione e più in generale nel rapporto con i pazienti.

E.1 - Corso integrato di tecniche di diagnostica per immagini III:

settore: F18X diagnostica per immagini e radioterapia.

E.2 - Corso integrato di produzione e trattamento delle immagini diagnostiche:

settori: F18X diagnostica per immagini e radioterapia, K03X telecomunicazioni.

F.1 - Corso integrato di tecniche in diagnostica per immagini IV (R.M.N.):

settore: F18X diagnostica per immagini e radioterapia:

E.3 - Corso integrato di bioetica, deontologia ed etica professionale:

settori: F02X storia della medicina, F22B medicina legale.

E.4 - Attività di tirocinio pratico guidato da effettuarsi presso universitari e ospedalieri (per un totale di 1.300 ore annue).

III ANNO - II SEMESTRE.

Area F - Tecniche di medicina nucleare e radioterapia (crediti: 3.0).

Obiettivo: lo studente deve conoscere le tecniche di indagini di medicina nucleare, sia statiche che dinamiche; deve acquisire la conoscenza per l'assistenza tecnica di trattamenti radioterapici; la preparazione e l'impiego di schermature e di sistemi di contenzione del paziente; deve essere informato sui principi generali della terapia medico-nucleare (radio-metabolica, ecc.) e acquisire la conoscenza per la preparazione delle dosi, per l'esecuzione di misure di ritenzione sul paziente, per l'eliminazione dei rifiuti organici, per i provvedimenti di decontaminazione.

F.1 - Corso integrato di tecniche in radioterapia:

settore: F18X diagnostica per immagini e radioterapia.

F.2 - Corso integrato di tecniche in medicina nucleare:

settore: F18X diagnostica per immagini e radioterapia.

F.3 - Corso integrato di tecniche di terapia medico-nucleare:

settori: E07X farmacologia, F18X diagnostica per immagini e radioterapia.

F.4 Attività di tirocinio pratico guidato da effettuarsi presso servizi universitari e ospedalieri (1.300 ore nell'intero anno).

* * *

TABELLA *B* - *Standard formativo pratico e di tirocinio.*

Lo studente per essere ammesso all'esame finale deve avere partecipato o compiuto con autonomia tecnico-professionale, in collaborazione diretta con il medico radiodiagnosta, il medico nucleare, il fisico radioterapista e con il fisico sanitario, i seguenti atti (decreto ministeriale n. 746/1994):

a) Servizio di radiodiagnostica - frequenza a rotazione con partecipazione all'esecuzione tecnica di almeno:

300 esami rX dello scheletro;

300 esami rX del torace;

200 esami rX dell'apparato gastro-intestinale;

200 esami rX di radiologia d'urgenza;

200 mammografie;

150 esami di radiologia del capo, del collo ed odontostomatologica;

300 esami di radiologia pediatrica;

100 esami di radiologia cardiovascolare ed interventistica;

100 esami T.C.;

100 esami R.M.;

200 esami ecografici;

utilizzare in forma appropriata le apparecchiature radiologiche e di camera oscura;

adottare in ogni situazione metodiche atte a garantire il massimo di radioprotezione (A.L.A.R.A.);

b) Servizio di medicina nucleare - frequenza a rotazione con partecipazione all'esecuzione tecnica di:

50 esami dell'apparato scheletrico;

50 esami del S.N.C.;

50 esami dell'apparato cardiocircolatorio;

50 esami dell'apparato respiratorio;

50 esami della tiroide e delle paratiroidi;

50 esami dei surreni;

30 esami dell'apparato emopoietico;

30 esami dell'apparato digerente;

30 esami dell'apparato urinario;

40 esami con indicatori positivi;

tarare e predisporre le apparecchiature per l'esecuzione di esami di medicina nucleare;

approntare dosi semplici di radiofarmaci;

manipolare materiale radioattivo;

controllare la contaminazione personale ed ambientale.

c) Servizio di radioterapia - frequenza a rotazione con partecipazione alle funzioni di competenza su:

15 pazienti trattati con radioterapia da fasci esterni;

5 pazienti studiati con il simulatore universale;

5 pazienti con volume di irradiazione definito su documento T.C. o R.M.;

5 studi di calcolatore di piani di trattamento individuale;

5 modelli di schermatura sagomata personalizzata;

5 controlli dosimetrici di un fascio di radiazioni da sorgente esterna.

d) Servizi di fisica sanitaria - frequenza di 2 mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 30 marzo 1999

Il rettore: GULLOTTI

99A3247

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

CIRCOLARE 16 aprile 1999, n. **1.**

Attività finanziarie di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, svolte per il tramite di collaboratori esterni.

La vigente disciplina antiriciclaggio non prevede vincoli all'esercizio dell'attività degli agenti in servizi finanziari (altrimenti denominati «collaboratori esterni»), né impone particolari requisiti ai soggetti che operano sotto la responsabilità dell'intermediario.

Ciò premesso, si ritiene, tuttavia, che, pur in assenza di una disciplina di settore che regolamenti l'attività di detti collaboratori esterni, rimane ferma la riserva stabilita dalla legge in favore degli intermediari finanziari; pertanto, al fine di evitare indesiderati sconfinamenti di attività e confusione di ruoli, si reputa opportuno, su proposta del Comitato antiriciclaggio, stabilire le modalità con le quali l'attività finanziaria può essere prestata per il tramite di collaboratori esterni, avuto riguardo a principi generali di prudenza, oltre che a quanto previsto dal codice civile in materia di rapporti di agenzia, collaborazione, mandato e rappresentanza ed ai criteri informatori delle disposizioni di cui al titolo V del testo unico in materia di esercizio di attività finanziaria (decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385).

In particolare, si ritiene che i collaboratori esterni degli intermediari finanziari debbano:

a) limitarsi ad offrire al pubblico servizi forniti da un intermediario finanziario esclusivamente in nome e per conto dello stesso;

b) non disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali;

c) svolgere una mera attività di trasferimento all'intermediario finanziario degli ordini ricevuti dalla clientela e di esecuzione di quelli impartiti dall'intermediario, facendo risultare da idonee registrazioni tutte le operazioni effettuate. In particolare, nel caso di prestazione di servizi di pagamento, il collaboratore esterno, con cadenza almeno giornaliera, è tenuto a trasmettere all'intermediario l'elenco di tutte le operazioni di incasso e pagamento effettuate e a corrispondere allo stesso le eccedenze degli incassi rispetto ai pagamenti effettuati;

d) ricevere l'incarico come persone fisiche sulla base di un contratto scritto. Ciò non esclude che esse facciano parte di organismi operanti anche in forma societaria.

Considerato che, in mancanza di vincolo di subordinazione, la prestazione di lavoro può non avvenire «alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore» (cfr. art. 2094 del codice civile), si ritiene, altresì, necessario che i collaboratori esterni soddisfino gli stessi requisiti di onorabilità prescritti per gli esponenti aziendali dell'intermediario. Si tratta di esigenza avvertita anche per prevenire il coinvolgimento dell'intermediario in attività di natura illecita e assicurare la necessaria correttezza nel rapporto con i clienti. Pertanto, i collaboratori esterni, oltre ad attenersi alle disposizioni di carattere generale concernenti gli obblighi informativi e le regole di comportamento nei confronti della clientela previste per l'esercizio dell'attività finanziaria, devono essere, altresì, in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 109 del testo unico.

Per converso, si ritiene che l'intermediario finanziario sia tenuto a:

a) verificare, sotto la propria responsabilità, che l'attività svolta dai collaboratori esterni sia conforme alle indicazioni che precedono;

b) interrompere il rapporto instaurato con i collaboratori esterni che abbiano perso i requisiti di onorabilità;

c) disciplinare formalmente, ferme restando le responsabilità dell'intermediario con particolare riferimento agli obblighi di identificazione e registazione, le incombenze a carico dei collaboratori esterni rivenienti dalla legge n. 197/1991 e successive modifiche e integrazioni.

Il Ministro: CIAMPI

99A3297

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento in seduta comune

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in seduta comune, con la partecipazione dei delegati regionali, giovedì 13 maggio 1999, alle ore 9, con il seguente

Ordine del giorno:

Elezione del Presidente della Repubblica.

99A3345

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Modifica della circoscrizione territoriale del consolato generale d'Italia di prima categoria in Johannesburg (Sud Africa).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Articolo unico

La circoscrizione territoriale del consolato generale d'Italia di prima categoria in Johannesburg (Sud Africa) è determinata come segue: provincia del Gauteng, Mpumalanga, Free State, Northern Province, North West, escluso il distretto di Pretoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 1999

Il Ministro: DINI

99A3255

Entrata in vigore della Convenzione sulla preparazione, la lotta e la cooperazione in materia di inquinamento da idrocarburi, con annesso atto finale e risoluzioni, firmata a Londra 30 novembre 1990.

A seguito dell'emanazione della legge 15 dicembre 1998, n. 464, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 1999, che ha autorizzato la ratifica della convenzione sulla preparazione, la lotta e la cooperazione in materia di inquinamento da idrocarburi, con annesso atto finale e risoluzioni, firmata a Londra 30 novembre 1990, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica in data 2 marzo 1999.

Ai sensi dell'art. 16, l'atto sunnominato entrerà in vigore il 2 giugno 1999.

99A3256

Entrata in vigore dell'accordo di cooperazione scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, firmato a Roma il 12 febbraio 1997.

Il giorno 19 marzo 1999 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, firmato a Roma il 12 febbraio 1997, la cui ratifica è stata autorizzata con legge n. 481 del 15 dicembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 1999.

Conformemente all'art. 9, tale accordo è entrato in vigore in data 19 marzo 1999.

99A3257

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della «Fondazione italiana Charlemagne a finalità umanitarie - ONLUS», in Roma.

Con decreto ministeriale del 9 aprile 1999, alla «Fondazione italiana Charlemagne a finalità umanitarie - ONLUS», con sede in Roma, è stata eretta in ente morale con approvazione dello statuto, di cui all'atto pubblicato del 28 luglio 1998, numero di repertorio 27454/9359, a rogito del prof. Gennaro Mariconda, notaio in Roma.

99A3250

Riconoscimento dello scopo prevalente o esclusivo di culto alla Confraternita dei santi Pietro e Caterina, in Savona

Con decreto ministeriale 22 marzo 1999, viene riconosciuto lo scopo prevalente o esclusivo di culto alla Confraternita dei santi Pietro e Caterina, con sede in Savona.

99A3251

Riconoscimento dello scopo prevalente di culto all'Arciconfraternita di S. Anna, in Noli

Con decreto ministeriale 7 aprile 1999, viene riconosciuto lo scopo prevalente di culto all'Arciconfraternita di S. Anna, con sede in Noli (Savona).

99A3252

Riconoscimento dello scopo prevalente di culto alla Confraternita degli oratori riuniti della SS. Annunziata e S. Caterina, in Spotorno.

Con decreto ministeriale 7 aprile 1999, viene riconosciuto lo scopo prevalente di culto alla Confraternita degli oratori riuniti della SS. Annunziata e S. Caterina, con sede in Spotorno (Savona).

99A3253

Riconoscimento dello scopo prevalente di culto alla Confraternita di Nostra Signora di Castello, in Savona

Con decreto ministeriale 7 aprile 1999, viene riconosciuto lo scopo prevalente di culto alla Confraternita di Nostra Signora di Castello, con sede in Savona.

99A3254

Comunicato relativo all'estratto di trasformazione della natura giuridica dell'Istituto delle poverette della casa di Nazareth, in S. Ambrogio in Valpolicella.

L'estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 44 del 23 febbraio 1999, con il numero redazionale 99A1190 è rettificato nel senso che dove è scritto: «Con decreto ministeriale 28 gennaio 1998 ...», leggasi: «Con decreto ministeriale 28 gennaio 1999 ...».

99A3300

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ubisint»

Con decreto n. 805/R.M. 377/D319 del 20 aprile 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

UBISINT:

14 capsule 50 mg, A.I.C. n. 026285 039;

10 flaconi orali monodose 50 mg, A.I.C. n. 026285 041.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Francia farmaceutici industria farmaco biologica S.r.l., titolare dell'autorizzazione.

99A3298

Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lipostop»

Con decreto n. 805/R.M. 377/D320 del 20 aprile 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

LIPOSTOP:

50 capsule 150 ULS, A.I.C. n. 027949 015;

50 capsule 250 ULS, A.I.C. n. 027949 027.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Francia farmaceutici industria farmaco biologica S.r.l., titolare dell'autorizzazione.

99A3299

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Smarrimento di titolo nominativo di debito pubblico (Legge 6 agosto 1966, n. 651)

(Unica pubblicazione) Elenco n. 1

È stata denunziata la perdita del certificato nominativo appresso indicato ed è stata fatta domanda a questa Amministrazione affinché, previe le formalità prescritte dalla legge, venga disposto il rimborso del relativo capitale nominale:

certificato nominativo del B.T.P. 12% - 1º settembre 2002, n. 294, di nominali L. 3.500.000 intestato a Paolozzi Ida, nata l'11 novembre 1909 a Torino, interdetta sotto la tutela di Leproni Rita, nata a Roma il 7 agosto 1929 ed ivi domiciliata.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazone del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può far pervenire opposizione osservando le formalità prescritte dalla legge.

99A3249

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 27 aprile 1999

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0630
Yen giapponese	127,34
Dracma greca	325,70
Corona danese	7,4346
Corona svedese	8,9030
Sterlina	0,65870
Corona norvegese	8,2765
Corona ceca	37,683
Lira cipriota	0,57880
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	250,74
Zloty polacco	4,2457
Tallero sloveno	193,3027
Franco svizzero	1,6047
Dollaro canadese	1,5744
Dollaro australiano	1,6429
Dollaro neozelandese	1,9423
Rand sudafricano	6,4474

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A3344

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Comunicato relativo al decreto ministeriale 10 novembre 1998 recante: «Delega di funzioni ai Sottosegretari di Stato on.le Antonio Bargone, on.le Gianni Francesco Mattioli e on.le Mauro Fabris».

Il decreto ministeriale citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 17 del 22 gennaio 1999, è stato registrato dalla Corte dei conti.

Si riportano qui di seguito gli estremi di registrazione dell'atto.

«Registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1999, registro 1 Lavori pubblici, foglio n. 36».

99A3258

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 25843 del 26 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 31 luglio 1998 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Simi Sistemi - Gruppo Belleli, con sede in Taranto, unità di Taranto, per un massimo di 50 dipendenti, per il periodo dal 18 luglio 1998 al 13 settembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1998 con decorrenza 18 luglio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodo di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività, produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25844 del 26 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 settembre 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Internationale Bois, con sede in Grottammare (Ascoli Piceno), unità di Grottammare (Ascoli Piceno), per un massimo di 25 dipendenti, per il periodo dal 20 gennaio 1999 al 19 luglio 1999.

Istanza aziendale presentata il 28 gennaio 1999 con decorrenza 20 gennaio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodo di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività, produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25845 del 26 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 12 febbraio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Erredue, con sede in Marano (Napoli), unità di Marano (Napoli), per un massimo di 75 dipendenti, per il periodo dal 12 luglio 1998 al 9 gennaio 1999.

Istanza aziendale presentata il 30 luglio 1998 con decorrenza 12 luglio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodo di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività, produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25846 del 26 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di cui all'art. 3, comma 2, legge 223/1991 intervenuta con il decreto ministeriale datato 24 febbraio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ela, con sede in Napoli, unità di Marcianise (Caserta), per un massimo di 70 dipendenti, per il periodo dal 20 novembre 1998 al 19 maggio 1999.

Articolo 3, comma 2 della legge n. 223/1991 - sentenza tribunale del 19 novembre 1997, n. 824 - contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività, produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25847 del 26 febbraio 1999, a seguito del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 18 dicembre 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elco, con sede in Capena (Roma), unità di Carsoli (L'Aquila), per un massimo di 49 dipendenti, per il periodo dal 5 novembre 1998 al 4 maggio 1999.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1998 con decorrenza 5 novembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività, produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25848 del 26 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di conversione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 27 gennaio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marcofil, con sede in S. Nicola di Melfi (Potenza), unità di S. Nicola di Melfi (Potenza), per un massimo di 69 dipendenti, per il periodo dal 16 giugno 1998 al 10 ottobre 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1998 con decorrenza 16 giugno 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodo di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività, produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25849 del 26 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di conversione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 gennaio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marcotex, con sede in S. Nicola di Melfi (Potenza), unità di S. Nicola di Melfi (Potenza), per un massimo di 36 dipendenti, per il periodo dal 16 giugno 1998 al 15 novembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1998 con decorrenza 16 giugno 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodo di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25850 del 26 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 7 ottobre 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dali dall'8 novembre 1996 Manifattura Miraglia, con sede in Carini (Palermo), unità di Carini (Palermo), per un massimo di 50 dipendenti, per il periodo dal 28 dicembre 1997 al 23 giugno 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1998 con decorrenza 28 dicembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività, produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25851 del 26 febbraio 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Castruccio, con sede in S. Polo Podenzano (Piacenza), unità in Montalto di Castro (Viterbo), per un massimo di quattordici dipendenti, S. Polo Crocetta - Castelsangiovanni (Piacenza) per un massimo di 9 dipendenti, Vado Ligure (Savona) per un massimo di cinque dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 dicembre 1998 al 14 giugno 1999.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra è prorogata dal 15 giugno 1999 al 14 dicembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento strardinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25852 del 26 febbraio 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Calzificio nuorese, con sede in Nuoro, unità in Nuoro, per un massimo di trentaquattro dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 dicembre 1998 al 21 giugno 1999.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 22 giugno 1999 al 21 dicembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25853 del 26 febbraio 1999, in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Montebelli costruzioni, con sede in Alatri (Frosinone), unità in Roma, per un massimo di sedici dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° aprile 1998 al 30 settembre 1998.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 1° ottobre 1998 al 31 marzo 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25854 del 26 febbraio 1999, in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Liette, con sede in Martinengo (Bergamo), unità in Ghisalba (Bergamo), per un massimo di 191 dipendenti, Marinengo (Bergamo), per un massimo di due dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 dicembre 1998 al 9 giugno 1999.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 10 giugno 1999 al 9 dicembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25855 del 26 febbraio 1999, in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Manifattura del Matese, con sede in Mercogliano (Avellino), unità in Piedimonte Matese (Avellino), per un massimo di 202 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 settembre 1997 al 17 marzo 1998.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 27 novembre 1997 n. 23824.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra è prorogata dal 18 marzo 1998 al 17 settembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/88 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentaseimesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25856 del 26 febbraio 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bosco industrie meccaniche, con sede in Narni (Terni), unità in Narni e ufficio (Terni), per un massimo di centoquattordici dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 ottobre 1998 al 1° aprile 1999.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 2 aprile 1999 al 1° ottobre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis,* della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25857 del 26 febbraio 1999, a seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 3 aprile 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonché la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. L'Unità Editrice Multimediale già Arca Editrice de L'Unità, con sede in Roma e unità di Bologna, per un massimo di quindici dipendenti in CIGS; di Firenze, per un massimo di sei dipendenti in GIGS; di Milano, per un massimo di due dipendenti in GIGS (tre prepensionabili); di Roma per un massimo di tre dipendenti in CIGS (dodici prepensionabili), per il periodo dal 1° luglio 1998 al 31 dicembre 1998.

Con decreto ministeriale n. 25860 del 26 febbraio 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Società cooperativa Gran Sasso, con sede in Roma e unità di Arezzo, per un massimo di un dipendente; di Roma, per un massimo di trentanove dipendenti; di Trieste, per un massimo di tre dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° giugno 1998 al 30 novembre 1998.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 1° dicembre 1998 al 31 maggio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis,* della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25883 del 4 marzo 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 4 marzo 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. B. Braun Milano, con sede in Milano e magazzino di Paderno Dugnano (Milano), per un massimo di dodici dipendenti e unità di Milano per un massimo di ventotto dipendenti, per il periodo dal 7 settembre 1998 al 6 marzo 1999.

Istanza aziendale presentata l'8 ottobre 1998 con decorrenza 7 settembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività, produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25887 dell'8 marzo 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 5 marzo 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Modinform - Gruppo Olivetti, con sede in Marcianise (Caserta) e unità di Marcianise (Caserta), per un massimo di cinquecento dipendenti, per il periodo dal 30 giugno 1997 al 29 dicembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1997 con decorrenza 30 giugno 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività, produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25902 dell'11 marzo 1999, ai sensi dell'art. 81, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, in favore di un numero di settantasei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Cartiera di Arbatax, con sede in Cagliari e sede amministrativa in Arbatax (Nuoro), è autorizzata, nella misura ridotta del 10%, l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 gennaio 1999 al 13 luglio 1999.

È autorizzato, altresì, l'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis* della legge n. 160/1988.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 25795 del 19 febbraio 1999.

Con decreto ministeriale n. 25903 dell'11 marzo 1999, ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b),* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera *A),* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 29 novembre 1996, con effetto dal 19 marzo 1996, in favore dei lavoratori

interessati, dipendenti dalla S.p.a. Apsia Med, con sede in Reggio Calabria e unità di Reggio Calabria, per un massimo di cinque dipendenti, per un periodo dal 1° febbraio 1999 al 30 giugno 1999.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 15 luglio 1998, come da protocollo dello stesso.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata come sopra, è ridotta del dieci per cento.

La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità ove spettante.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Con decreto ministeriale n. 25904 dell'11 marzo 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 10 marzo 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ghio, con sede in Gussago (Brescia) e unità di Bellusco (Milano), per un massimo di sedici dipendenti; di Roma, per un massimo di cinquantuno dipendenti, per il periodo dal 13 luglio 1998 al 12 gennaio 1999.

Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1998 con decorrenza 13 luglio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività, produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25905 dell'11 marzo 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 10 marzo 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.Di.Var. Angelini distribuzioni varie, con sede in Roma e unità di L'Aquila, per un massimo di tredici dipendenti, per il periodo dal 1° settembre 1998 al 28 febbraio 1999.

Istanza aziendale presentata il 20 ottobre 1998 con decorrenza 1° settembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività, produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25906 dell'11 marzo 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 10 marzo 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Omega, con sede in Casalgrande (Reggio Emilia) e unità di Casalgrande (Reggio Emilia), per un massimo di sessantatre dipendenti, per il periodo dal 31 agosto 1998 al 28 febbraio 1999.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1998 con decorrenza 31 agosto 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25907 dell'11 marzo 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 10 marzo 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnofin Group, con sede in Roma e unità di Agrigento, per un massimo di quattordici dipendenti; di Palermo, per un massimo di un dipendente, per il periodo dal 1° luglio 1998 al 31 dicembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 3 luglio 1998 con decorrenza 1° luglio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività, produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25908 dell'11 marzo 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 10 marzo 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Framon, con sede in S. Giovanni Valdarno (Arezzo) e unità di S. Giovanni Valdarno (Arezzo), per un massimo di quarantacinque dipendenti, per il periodo dal 2 febbraio 1998 al 1° agosto 1998.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1998 con decorrenza 2 febbraio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività, produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25909 dell'11 marzo 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 10 marzo 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tomaificio Monik, con sede in S. Giovanni Valdarno (Arezzo) e unità di San Giovanni Valdarno (Arezzo), per un massimo di quarantotto dipendenti, per il periodo dal 2 febbraio 1998 al 1° agosto 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1998 con decorrenza 2 febbraio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad accezione delle esplicite concessioni in deroga eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei

mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25910 dell'11 marzo 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 10 marzo 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cianci, con sede in via FF.SS. n. 198 - Ottaviano (Napoli) e unità di Ottaviano (Napoli), per un massimo di diciotto dipendenti, per il periodo dal 7 gennaio 1998 al 6 luglio 1998.

Istanza aziendale presentata il 19 febbraio 1998 con decorrenza 7 gennaio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad accezione delle esplicite concessioni in deroga eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25911 dell'11 marzo 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 10 marzo 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sopin, con sede in Anagni (Frosinone) e unità di Roma per un massimo di ventiquattro dipendenti, per il periodo dal 3 agosto 1998 al 2 febbraio 1999.

Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1998 con decorrenza 3 agosto 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad accezione delle esplicite concessioni in deroga eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25912 dell'11 marzo 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 10 marzo 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Coats Cucirini, con sede in Milano e unità di Ascoli Satriano (Foggia), per un massimo di centotrentacinque dipendenti, per il periodo dal 9 novembre 1998 all'8 maggio 1999.

Istanza aziendale presentata il 17 novembre 1998 con decorrenza 9 novembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad accezione delle esplicite concessioni in deroga eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25913 dell'11 marzo 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 24 febbraio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. L.F. Latersiciliana, con sede in Palermo e unità di Sciacca (Agrigento), per un massimo di diciasette dipendenti, per il periodo dal 1° maggio 1998 al 31 ottobre 1998.

Istanza aziendale presentata il 26 maggio 1998 con decorrenza 1° maggio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad accezione delle esplicite concessioni in deroga eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25914 dell'11 marzo 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 24 febbraio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Morgana, con sede in Reggio Calabria e unità di Reggio Calabria, per un massimo di ottantotto dipendenti, per il periodo dal 16 dicembre 1997 al 13 aprile 1998.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1997 con decorrenza 14 ottobre 1997.

Articolo 7, comma 1, legge n. 236/1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad accezione delle esplicite concessioni in deroga eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25915 dell'11 marzo 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 23 giugno 1998, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pressindustria chemical equipment, con sede in Milano e unità di Biassono (Milano), per un massimo di venticinque dipendenti, per il periodo dal 30 settembre 1998 al 29 marzo 1999.

Istanza aziendale presentata il 28 settembre 1998 con decorrenza 30 settembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad accezione delle esplicite concessioni in deroga eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25916 dell'11 marzo 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Linostar, con sede in Milano, unità di Patrica (Frosinone), per un massimo di ottantacinque dipendenti, per il periodo dal 18 novembre 1998 al 17 maggio 1999.

Istanza aziendale presentata il 1° dicembre 1998 con decorrenza 18 novembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad accezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25917 dell'11 marzo 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.r.l. Euro Plast H.P.L., con sede in Sommariva del Bosco (Cuneo), unità di Sommariva del Bosco, per un massimo di ventitre dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° dicembre 1998 al 31 maggio 1999.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 1° giugno 1999 al 30 novembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25918 dell'11 marzo 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lada, con sede in Sora (Frosinone), unità di Sora, per un massimo di dieci dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 maggio 1998 al 5 novembre 1998.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 6 novembre 1998 al 5 maggio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25919 dell'11 marzo 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. F.L. 2 di Fattore Maria Luisa, con sede in Villalfonsina (Chieti), unità in Villalfonsina (Chieti), per un massimo di ventiquattro dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 aprile 1998 al 22 ottobre 1998.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 23 ottobre 1998 al 22 aprile 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

99A3154

UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 18, della legge 30 novembre 1973, n. 766, dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia - sede di Modena, è vacante il seguente posto di ricercatore universitario per il sottoindicato settore scientifico-disciplinare, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria:

settore scientifico-disciplinare: K01X «Elettronica».

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside di facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A3260

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CASERTA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caserta, con deliberazione n. 79 del 31 marzo 1999 ha nominato, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il dirigente dott. Gennaro Agnone, conservatore del registro delle imprese a far tempo dal giorno 1° maggio 1999.

99A3259

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero per le politiche agricole 23 febbraio 1999 concernente: «Rinnovo iscrizione e cancellazione di talune varietà di specie agrarie nel relativo Registro nazionale». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 68 del 23 marzo 1999).

All'art. 1 del decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 24, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* al secondo rigo, dove è scritto: «Sorgo......... *Grazer*», leggasi: «Sorgo........... *Grazer N*».

99A3301

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.